Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — **Roma — Venerdì 10 Marzo** — **Numero 58**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione *presentata a* **S. M.** *dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, nell'udienza del 2 marzo* **1899**, *intorno al Regolamento che stabilisce l'uniforme esercizio del diritto di regalìa, e riordina gli uffici degli Economati generali dei beneficî vacanti.*

Sire!

L'Augusto Vostro Genitore, col decreto del 26 settembre 1860, n. 4314, già aveva disposto che il dritto di regalìa fosse esercitato in modo uniforme in tutto il Regno; ma per le vicende politiche di quei tempi fortunosi, distratto da più gravi ed urgenti cure, dovè, col decreto modesimo, ordinare che venissero intanto mantenute in vigore le regole antiche circa l'amministrazione dei beneficî vacanti.

Dipoi nelle provincie napoletane, coi decreti del 17 febbraio ed 8 dicembre 1861, nn. 250 e 373, e nella Sicilia, coi decreti dell'8 giugno 1862, n. 652 e 23 dicembre 1865, n. 2717, furono pubblicati distinti Regolamenti, i quali non solo mantenevano efficacia, come nelle altre regioni, alle antiche norme, ma contenevano anche speciali disposizioni in armonia con la polizia ecclesiastica vigente in quelle provincie e con i particolari istituti che vi esistevano.

Ma il desiderio e il bisogno di unificare le discipline, che reggono così importante materia, furono sempre vivamente sentiti; ed infatti col decreto del 26 novembre 1874 venne approvato un Regolamento unico per la contabilità degli Economati, e col decreto del 7 novembre 1877, n. 4182, sottoposto alla firma Sovrana dall'illustre Mancini, mentre si stabilivano nuovi Ruoli organici pei diversi Economati, e si davano alcune disposizioni comuni circa la vigilanza sull'opera di Terra Santa, si faceva, con l'articolo 7, la seguente promessa:

« Sarà formato e da Noi approvato un Regolamento unico, col « quale verranno stabilite norme uniformi per l'esercizio del Regio « dritto di possesso e di amministrazione dei beneficî vacanti e « di vigilanza sui beneficî pieni, sulle chiese ed altre pie isti- « tuzioni, e saranno apportate al Regolamento sui procedimenti « contabili degli Economati generali quelle modificazioni che la « esperienza ha dimostrato necessarie ».

Ma se furono date alcune disposizioni conformi circa l'amministrazione e la tutela dei beneficî, e venne nel 1893 esteso il patrocinio dell'Avvocatura erariale alle cause degli Economati, sostanziali differenze rimasero nell'esercizio della Vostra Regia prerogativa.

Infatti, per tacere delle minori, e limitandomi all'ufficio proprio dell'Economato, senza aver riguardo alle molte speciali istituzioni sulle quali ha ingerenza, diverse sono le norme, secondo le varie regioni, con le quali vengono ripartite le rendite tra i cessati ed i nuovi investiti e l'Economato, nelle annate di promiscuo godimento; difformi le disposizioni circa il carico delle spese per gli atti necessarî a prendere o a dare il possesso dei beneficî; speciale alla Toscana soltanto l'obbligo, nei beneficiati, di prestare una cauzione per garentire la conservazione dei beni dell'Ente; vario, nella misura e nel modo con cui è liquidato, il

premio di esazione dovuto ai Subeconomi, i quali, dove hanno dei dritti per la compilazione di taluni atti, dove godono indennità di locali e di spese di ufficio, dove ricevono una metà delle spese di esazione, dove sono esplicitamente obbligati dai Regolamenti a prestar la cauzione e dove quest'obbligo fu loro imposto soltanto con disposizioni ministeriali.

Nè più complete e uniformi sono le regole che concernono gl'impiegati economali. Dacchè se furono estesi loro man mano, o con esplicite disposizioni, o per analogia, leggi e decreti relativi ai funzionarî dello Stato, e nel 1893 fu molto opportunamente emanato un decreto, che prescrisse l'esame per la loro ammissione, i nomi dei gradi, gli stipendi, le carriere rimasero in gran parte diversi, secondo i vari Economati, ed il decreto del 1893 fu nel 1896 sospeso dal Ministro Costa; sicchè oggi non v'ha *nessuna legge* per le ammissioni e le promozioni di quei funzionarî.

A prescindere da altre considerazioni, i Ministri erano trattenuti dal metter mano a cotesta materia dalle idee diverse, che si avevano, nel Parlamento e fuori, circa il riordinamento della proprietà ecclesiastica, fra le quali basterà citare quelle di abbandono completo di ogni speciale ingerenza governativa, esposte nella relazione che precede il disegno di legge compilato dall'onorevole senatore Carlo Cadorna, presidente e relatore della Commissione instituita nel 1885.

Ma anche tra coloro, che volevano mantenuta l'istituzione dell'Economato, vi era chi propugnava una riduzione nel numero delle relative Amministrazioni; e chi vagheggiava un unico ufficio centrale, che si occupasse di tutte le materie attinenti al culto. Altri pensava, invece, che un'Amministrazione economale fosse pur necessaria nella capitale del Regno, e, modificando la circoscrizione dei diversi Economati, si dovesse ricostituire su basi più vaste il soppresso ufficio di Roma, che avea vissuto vita stentata soltanto per la ristretta sua giurisdizione.

Ed infatti, mentre ogni Economato provvede ora al clero della sua regione, solo nella provincia di Roma il sacerdote, che ha bisogno del sussidio, o l'Ente, che richiede un'autorizzazione, pur avendo qui la Procura generale presso la Corte d' appello ed il Ministero, deve inviare la sua domanda all'Economo generale di Firenze, che si trova poi costretto a rimetterla a Roma per compiere l'istruzione dell'affare.

Questo complesso di proposte, mentre impediva la desiderata unificazione, faceva sospendere altresì, per oltre dieci anni, ogni movimento nel personale degli Economati: il che non solo produsse agl'impiegati una grave jattura, ma recò pure danno non lieve al regolare andamento dell'Amministrazione.

Ciò nondimeno, studî furono fatti in diversi tempi; e per ricordare i più recenti, accennerò che il Ministro Calenda avea preparati diversi decreti, con cui si unificava il premio di esazione ai Subeconomi; si riuniva a Milano l'Economato di Venezia; si sopprimeva la Delegazione economale di Roma e si modificavano alcuni articoli del Regolamento di contabilità per gli Economati. Ma la crisi ministeriale impedì che tali decreti fossero presentati alla Vostra Sovrana approvazione.

Il defunto Guardasigilli senatore Costa, sin dal suo avvento al Ministero, manifestò il proposito di occuparsi con particolare sollecitudine delle Amministrazioni economali e fece preparare anche lui studî e lavori per una generale riforma. Ma giunse soltanto ad attuare la già divisata abolizione della Delegazione economale di Roma ed a riformare l'organico e il personale dell'Economato di Napoli.

Nel brevissimo tempo che rimasero alla direzione del Ministero di Grazia e Giustizia gli onorevoli Gianturco, Zanardelli e Bonacci, vennero dettate nuove norme circa gl' impiegati in soprannumero, fu modificata ancora la pianta dell'Economato di Napoli, stabilito un nuovo Ruolo organico per l' Economato di Milano e provveduto al suo personale.

Ma il problema più importante rimase sempre insoluto e la condizione degl'impiegati, pel lungo abbandono di prima, pei provvedimenti affrettati del 1896, per la sospensione del decreto del 1893, divenne così grave, da richiedere sollecito rimedio.

Non ho tardato quindi ad occuparmi dell'importante riforma; anche perchè mi è parso che dalla unificazione dei varî sistemi, dal miglioramento dell'Amministrazione, da un più equo trattamento verso il clero povero e faticante, da una più rigorosa giustizia verso gl'impiegati, nessun ostacolo potrebbe mai venire a qualunque legge che intorno alla proprietà ecclesiastica si avesse in animo di promulgare di poi.

Movendo dal concetto che gli Economati non sono uffici fiscali, e che non debbono accumulare ricchezze, ma solo con prudente consiglio, per la variabilità delle loro rendite, risparmiare il superfluo negli anni ricchi per essere in grado di adempiere ai loro fini, anche quando più scarse diventano le loro risorse, io non ho esitato dinanzi ad un provvedimento, che mi pareva equo, se pure potesse in qualche modo diminuire l'avanzo di quelle Amministrazioni.

Certo, lesinando sulle somme dovute pei conti di ripartizione, riducendo gli assegni agli Economi spirituali, ritardando le promozioni agl'impiegati, si possono conseguire dei risparmi e mostrare forse, per qualche anno, aumentate le percentuali dei sussidî concessi dagli Economati. Ma ciò può piacere a chi guarda più alla forma che alla sostanza, più all'apparenza che alla realtà. Perchè, a prescindere dall'ingiustizia di cotesti sistemi, dopo qualche tempo, l'Amministrazione meno rispettata ed amata, più fiacca ed incerta, darà frutti più scarsi.

Importa invece che gli Economati, i quali esercitano un'importante funzione, procedano con la massima rettitudine ed equità; che i beneficiati non siano costretti a smarrirsi negli avvolgimenti di antiche ed oscure disposizioni, che sono e non sono in vigore e ciascun ufficio interpreta in modo diverso; che agl'impiegati, dai più alti ai più umili, sia richiesta una grande illibatezza e la necessaria capacità, ma venga pure assicurata un'onesta carriera.

Ove questi risultati, come io ne ho fiducia, si potranno raggiungere con la riforma che ho l'onore di proporre alla Maestà Vostra, sarà poco male se l'avanzo delle suddette Amministrazioni dovesse anche diminuire.

Che se qualcuna non potesse adempiere convenientemente all'ufficio suo, allora sarà il caso di vedere quali altri provvedimenti occorrerà di adottare.

Tralasciando di esporre i motivi delle disposizioni di secondaria importanza, accennerò brevemente alla Maestà Vostra le ragioni delle principali riforme.

Ma noterò innanzi tutto che furono omesse le regole, che debbono formar parte o di leggi, o di regolamenti speciali, o d'istruzioni ministeriali; che tra le norme in vigore nelle diverse regioni vennero prescelte soltanto quelle che apparvero più eque, più semplici, più corrispondenti alle leggi generali dello Stato, alla vita ed ai bisogni dei tempi moderni. Dacchè è bene ricordare che non solo le antiche disposizioni, mantenute in vigore coi decreti del 1860, del 1861 e del 1865, rimontano a qualche secolo fa, e formavano un armonico tutto con la legislazione di quei tempi, oggi in grandissima parte cambiata, ma anche le norme sancite nei Regolamenti, approvati coi decreti suddetti, furono naturalmente modellate sulle istituzioni antiche e rappresentano quasi provvedimenti transitorî, resi necessarî dal tempo in cui erano emessi e dal gran numero di leggi nuove che bisognava attuare sollecitamente.

Poichè oramai non è dubbio (e lo ha pure ritenuto, con sua decisione dell'11 giugno 1897, la quarta Sezione del Consiglio di Stato) che il Governo ha la facoltà di ordinare il sequestro delle temporalità beneficiarie, non solo per irregolarità nell'amministrazione dei beni, ma anche per cattiva condotta morale o politica dell'investito, ho nel primo articolo indicato che gli

Economati amministrano così i benefici vacanti, come quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione o di *repressione*.

L'articolo 8 del Regolamento approvato col R decreto del 16 gennaio 1861, n. 4608, prescriveva: « Gli Economi generali hanno « speciale incarico dell'amministrazione delle mense vescovili: « essi possono però conferirla, sotto la loro responsabilità, ad « amministratori od agenti locali ».

Questa disposizione, che non venne riprodotta nei Regolamenti pubblicati nelle provincie napoletane e siciliane, fu in qualche ufficio interpretata con soverchio rigore, togliendosi spesso ai Subeconomi, per economia (nemmeno sempre raggiunta) l'amministrazione delle mense. Taluni Economi generali poi ritennero che la gestione suddetta dovesse essere tenuta *personalmente* da loro.

Ora molti Subeconomi, e specialmente quelli che ritraggono dall'ufficio una meschina retribuzione, si sono spesso doluti di questo sistema che toglie loro il modo di compensare con l'esazioni straordinarie di una mensa vescovile, la scarsezza abituale dei loro proventi.

La *personale* gestione poi dell'Economo generale fu già dal Ministero riconosciuta irregolare. Indubbiamente con la parola *Economo* s'intese indicare l'ufficio economale, che nelle esazioni e nei pagamenti procede con tutte le norme stabilite dal Regolamento di contabilità. Nè in senso diverso è frequentemente usata questa voce nel Regolamento, che oggi sottopongo all'Augusta firma di Vostra Maestà.

Le doglianze dei Subeconomi mi sono parse degne di considerazione. Essi rappresentano nelle provincie l'Economo generale, ed è giusto quindi che, *per regola generale*, amministrino tutti i benefici che si rendono vacanti nel loro distretto. Ma ove sorga la necessità di speciali attitudini, od il Subeconomo non sia in grado di fornire le necessarie guarentie, allora l'Economo generale potrà, con l'assenso del Ministro, avocare *al suo ufficio* l'amministrazione delle mense, od affidarla, sotto la sua responsabilità, a persone di sua fiducia.

Le spese per prendere il possesso dei benefici vacanti erano in alcune regioni divise per metà tra il cessato investito o i suoi eredi ed il nuovo beneficiato; in altri luoghi venivano per intero sostenute dal nuovo nominato, il quale doveva poi sopportare tutti gli esiti della sua immissione in possesso. In altre provincie, in fine, era genericamente stabilito che facevano carico ai *frutti del beneficio*. Poichè l'Economato, durante la vacanza dell'Ente, ne fa suoi i sopravanzi, mi è parso giusto che concorra nelle spese relative alla presa di possesso, e però le medesime sono col nuovo Regolamento divise fra il cessato investito o i suoi eredi e l'Economato, senza aggravare soverchiamente il nuovo beneficiato che deve pagare tutte le spese relative alla sua immissione in possesso.

Ad evitare poi che le suddette spese diventino eccessive, ho stabilito che lo stato del patrimonio beneficiario sia accertato con perizia *allora soltanto che risulti ciò necessario;* che gli atti per prendere o dare il possesso dei benefici vengano compilati in forma amministrativa; e che per gli atti medesimi spettino al Subeconomo soltanto i diritti tassativamente specificati nella tariffa che è allegata al Regolamento.

L'obbligo, negl'investiti, di prestare una speciale cauzione per guarentire la conservazione del patrimonio beneficiario è certo opportuno ed è stato quindi mantenuto nella Toscana, dove esiste per disposizioni granducali del 1814 e del 1819. Ma sebbene abbia prescritto che anche nelle altre parti del Regno debbano i beneficiati dare idonee guarentie allorchè ricevono il possesso delle temporalità, ho lasciato agli Economi generali la cura di determinarle, caso per caso, sembrandomi che le misere condizioni di un gran numero di parrocchie non mi autorizzassero a gravare gl'investiti di questo altro peso. Quando i supplementi di congrua saranno stati portati al massimo di lire mille, e saranno state risolute le altre questioni attinenti alla dotazione delle parrocchie, si potrà riprendere in esame la grave bisogna.

Nella legge promulgata in Piemonte il 29 maggio 1855 col n. 878 e in quasi tutte le altre approvate o preparate fin oggi, nel Regno d'Italia, sull'Asse ecclesiastico; nelle discussioni del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e in autorevoli pubblicazioni, fu sempre, senza distinzione di partito, propugnato il miglioramento della condizione del clero più povero ed operoso. Ma se fu, a riprese, provveduto ai parroci, rimasero in triste stato gli Economi spirituali.

E pure nelle provincie napoletane e siciliane erano stabilite delle norme per gli assegni a questi sacerdoti; ed il 23 dicembre 1873, quando il Fondo pel Culto non aveva ancora potuto eseguire la legge del 7 luglio 1866, n. 3096, per modo che nessun supplemento di congrua era stato concesso ai parroci, l'illustre senatore Vigliani, con una sua notevole circolare, dispose che ove le rendite del beneficio lo consentissero, si usasse la maggiore larghezza possibile verso gli Economi spirituali. Ma non sembra che questa circolare abbia avuto dappertutto completa attuazione; e ad ogni modo poichè la rendita di molte parrocchie, specie durante la vacanza, è assai ristretta, meschini sono in conseguenza gli assegni agli Economi spirituali.

Lasciando, per ora, impregiudicate le questioni circa la natura dei supplementi di congrua *assegnati* dall'Amministrazione del Fondo pel Culto, ho creduto doveroso prescrivere *che in nessun caso* l'assegno all'Economo spirituale possa essere minore di lire 360 annue. Dacchè se il Parlamento ed il Governo si sono giustamente preoccupati della infelice condizione di molti parroci, giustizia vuole che si assicuri almeno una lira al giorno agli Economi spirituali, che adempiono a tutti gli uffici del parroco e meritano quindi essi pure le sollecitudini dello Stato.

Cagione non infrequente di contese tra gl'investiti dei benefici, i loro eredi e gli Economati, e quindi di reclami al Ministero, sono i conti di ripartizione per le annate di promiscuo godimento.

A me è parso più semplice ed equo, più conforme alla legge comune ed alla speciale natura dell'usufrutto beneficiario, stabilire che le rendite s'intendono acquistate giorno per giorno, senza distinzione tra frutti naturali e civili, e vengono quindi ripartite, pel tempo del godimento, fra' diversi interessati. Una chiara disposizione è stata redatta a questo scopo, e perchè i beneficiati possano averne facilmente notizia, ho prescritto che debba la medesima essere tenuta dai Subeconomi permanentemente affissa nei loro uffici.

Ad evitare poi che le spese di esazione e di amministrazione siano calcolate in somme eccessive, ho altresì disposto che le medesime pei beneficiati od i loro eredi debbano contenersi nella misura fissa del 7 per cento.

È surta talvolta quistione circa la validità di ricevute rilasciate dai Subeconomi, senza staccarle dal registro-bollettario, prescritto dal Regolamento di contabilità per gli Economati, del 26 novembre 1874.

Mi è parso quindi opportuno dichiarare espressamente che le ricevute suddette non saranno ritenute valide.

Nel regio decreto del 19 ottobre 1893, n. 586, con cui vennero modificate le norme allora vigenti circa le autorizzazioni governative necessarie agl'istituti ecclesiastici, fu con l'articolo 7 prescritto che « durante la vacanza dei benefici non si possono fare locazioni di beni immobili per tempo maggiore di *tre anni* ».

Ma l'esperienza ha dimostrato che per taluni fondi, la cui rendita non è annuale, si debbono per necessità gli affitti conchiudere a bienni; sicchè, pur mantenendo, come norma generale, la disposizione predetta, si è però stabilito che nei casi sopraccennati potrà il Ministro autorizzare la locazione per un tempo più lungo.

Il numero delle domande di sussidi, per restauri alle chiese, è divenuto addirittura straordinario e va sempre crescendo. Il Mi-

nistero, nella maggior parte dei casi, deve necessariamente rimettersi alle proposte degli Economi generali. Ma intanto questa grande quantità d'istanze, di sollecitazioni e di proposte, toglie il tempo per esaminare con cura affari più gravi. Ed è buona regola di governo di non stabilire controlli inefficaci, ma lasciare invece al funzionario inferiore intera la responsabilità degli atti, che non hanno molta importanza e non possono essere convenientemente riscontrati.

Ho quindi prescritto che sino a 300 lire, sia che la spesa possa essere sostenuta con le rendite del beneficio vacante, sia che si tratti di sovvenzioni da accordarsi sul bilancio dell'Economato, provveda l'Economo generale. Ma questa facoltà è, in ambo i casi, circondata da opportune guarentie.

Ho instituito in tutti gli Economati i Consigli di amministrazione, che, a simiglianza di quello esistente a Torino, erano stati genericamente prescritti col Regio decreto del 7 novembre 1877, n. 4182, ma non mai attuati. Dovranno essere composti di un Consigliere di Corte di Cassazione o di Corte di Appello, secondo la sede e l'importanza dell'amministrazione economale, di un Consigliere di prefettura e di un membro della Deputazione provinciale. E ad evitare che gli altri sei Economati fossero, per ciò costretti ad inscrivere una nuova spesa nei loro bilanci, ho stabilito che l'ufficio di Consigliere, certo non gravoso, sia gratuito. Così d'altronde era in origine prescritto nel Regio decreto del 21 agosto 1853 pel Consiglio di amministrazione dell'Economato di Torino; il quale intanto rimane formato degli egregi uomini, che ora lo compongono.

Non mi è parso invece opportuno di creare, com'era stato proposto, un Consiglio centrale di amministrazione presso il Ministero con *proprie iniziative e potere deliberativo*. Tra gli scopi della riforma vi è la semplificazione, il decentramento, la diminuzione delle spese, e questi fini non potrebbero certo raggiungersi col vagheggiato Consiglio. D'altra parte i bilanci delle Amministrazioni economali non prevedono grandi avanzi, dei quali sia incerta ed arbitraria la destinazione. Invece ogni anno si ripetono, su per giù, gli stessi stanziamenti; la maggior parte delle spese è fissa ed obbligatoria; e per gli aiuti al clero e per le opere di beneficenza si provvede con numerosi sussidî, che, salvo rarissimi casi, sono concessi sulle documentate proposte degli Economi generali. Non potrebbe quindi questo Consiglio centrale occuparsi della natura degli stanziamenti, perchè farebbe opera superflua, essendo i medesimi stabiliti secondo gli scopi dell'istituzione; nè entrare nel merito di ciascuna singola concessione, perchè allora si sostituirebbe non solo al Ministro responsabile, ma agli uffici stessi del Ministero e degli Economati e dovrebbe sedere in permanenza.

A prescindere dalle anormali condizioni in cui si sono trovati alcuni uffici e taluni funzionarî economali, egli è certo che bisogna rendere più efficace l'azione del Governo sulle predette Amministrazioni, sia per la speciale loro natura, sia per la diretta e grave responsabilità, che incombe, pel regolare andamento delle medesime, al Ministro dei Culti. Ma ad evitare che le ispezioni assumano un carattere, che non debbono avere, ed affinchè vi si proceda con serenità di giudizio e costanza di propositi ho stabilito che possano bensì essere ordinate dal Ministro sempre che lo creda necessario, ma debbono essere compiute, in tutti gli uffici, almeno ogni due anni.

Già ho detto in principio della presente che nessuna regola esiste oggi per le nomine, le promozioni e le punizioni degli impiegati economali. Io ho ripristinato gli esami di concorso per le ammissioni, e ho determinato le promozioni che debbono farsi a scelta e quelle cui si deve procedere o per anzianità congiunta a merito, od esclusivamente per anzianità. Ho dichiarato infine esplicitamente applicabili ai funzionarî degli Economati le leggi e i decreti che regolano, per gl'impiegati dello Stato, i congedi, il sessennio, l'aspettativa, la disponibilità, la dispensa dal servizio, la destituzione, il collocamento a riposo, e la pensione.

Ed infine, per elevare sempre più la condizione dei predetti impiegati, che pure esercitano delicate funzioni, ed assicurare loro, anche per l'avvenire, l'esatta osservanza delle norme, che li riguardano, ho nel nuovo Regolamento stabilito che le nomine e le promozioni dei medesimi seguano tutte con Regio decreto. Con questa disposizione, senza bisogno di leggi o decreti speciali, vengono assoggettati al riscontro della Corte dei conti i provvedimenti, che concernono il personale degli Economati.

Sulla giustizia ed opportunità di codeste disposizioni è superfluo spendere parole. Ristabilire l'ordine, la responsabilità, la guarentia, dove regnava sconfinato l'arbitrio, non può non incontrare l'approvazione di Vostra Maestà.

In alcuni Economati il grado di ragioniere capo non esisteva e l'ufficio ne era affidato ad un segretario; in parecchi di essi poi mancava il posto di controllore. E pure il Regolamento di contabilità in vigore per gli Economati, tassativamente commette al controllore un gran numero di operazioni e di riscontri.

Ora nell'intento di provvedere da una parte ai bisogni dell'Amministrazione e di rendere dall'altra possibile agl'impiegati, se meritevoli, di giungere ai gradi più elevati della loro carriera ho stabilito che l'ufficio di ragioniere capo sia affidato a capi sezione e segretari, e quello di controllore a segretari e vice segretari di ragioneria, secondo l'importanza dell'Economato. Quest'incarichi, potendo cessare, non impediscono a ciascun impiegato di percorrere la propria carriera in base alla sua anzianità ed ai suoi titoli, ed evitano le quistioni, che oggi naturalmente si sollevano quando un funzionario, rivestito ad esempio della qualità di controllore, domanda la promozione in concorso dei segretari o vice segretari della sua classe.

Sebbene gli Economati abbiano sempre fatto eseguire ispezioni negli uffici dipendenti, pur nondimeno due posti d'ispettore furono instituiti soltanto nell'Economato di Napoli col Regio decreto del 9 ottobre 1896, n. 472. Compresi dapprima fra' segretari della carriera amministrativa, furono di poi trasferiti in quella di ragioneria. Se non che il Governo dovette ben presto studiare il modo di rendere meno dispendiosa e più utile l'opera di cotesti funzionarî.

Ei infatti prima accordò loro una indennità annua fissa, poi stabilì che fosse la medesima sospesa, quando l'ispettore per ragioni di famiglia o di ufficio, ritornava nell'abituale sua residenza. L'esperienza ha inoltre dimostrato che anche là dove furono creati gl'ispettori, l'Economo generale ha continuato a servirsi di funzionarî di ogni grado e classe, secondo il bisogno.

Mi è parso quindi opportuno di tener conto bensì, nel riformare i ruoli organici, della necessità in cui si trovano gli Economi generali di fare eseguire delle ispezioni, ma lasciando ai medesimi la facoltà di scegliere volta per volta, secondo i casi, l'impiegato che crederanno più adatto a compiere l'incarico. E quanto alle indennità, ho disposto che si applichino le norme stabilite per i funzionarî dello Stato. Così anche per gl'impiegati, cui vengono commesse delle ispezioni, non vi saranno nè ritardi, nè privilegi, perchè ciascuno dovrà percorrere la sua carriera, secondo l'anzianità e i titoli che si sarà acquistati. E ad evitare l'inconveniente, pure lamentato, che le ispezioni diventino troppo lunghe e costino troppo, ho espressamente disposto che gl'ispettori non potranno rimanere nello stesso Subeconomato oltre un mese di seguito, senza l'autorizzazione del Ministero.

Oggi ogni Economato ha il suo ruolo organico separato, ed il personale deve quindi, *ordinariamente*, attendere le sue promozioni nel proprio ufficio.

Ora poichè, talune specialmente di queste Amministrazioni sono assai ristrette e composte in gran parte di elementi del luogo, è possibile che vi si stabiliscano delle clientele. Per lo meno gl'impiegati non sapranno sempre spogliarsi dei pregiudizî dell'amministrazione, o della regione a cui appartengono. Per giudicare poi degl'impiegati medesimi, il Ministro non ha altra

guida che le informazioni del loro capo, che è sempre lo stesso, e talvolta potrebbe ingannarsi. Onde il pericolo che talun funzionario si preoccupi meno di servire con zelo l'Amministrazione che non di compiacere il suo superiore, dal quale, in sostanza, dipende la sua sorte.

Sicchè i ruoli distinti mentre possono rendere dubitoso un Ministro se deve allontanare un impiegato dalla sua residenza *per ragioni di servizio*, non guarentiscono la permanenza nel proprio ufficio all'impiegato che *fa il suo dovere*, perchè nessuna legge e nessun Regolamento vietano oggi di mandare un funzionario dell'Economato di Palermo a quello di Torino e viceversa.

L'attuale sistema, adunque, inceppa il Governo, se deve procedere nell'interesse dell'Amministrazione, non tutela l'impiegato dai possibili arbitrî od errori.

Ho quindi stabilito un unico ruolo per tutti gl'impiegati economali. Esso recherà vantaggio all'Amministrazione, perchè darà modo al Governo di destinare ogni impiegato dove crederà che la sua opera possa riuscire più proficua ed imparziale, e gioverà ai funzionarî intelligenti ed operosi, assicurando loro una carriera, mentre oggi questa, in taluni dei più ristretti uffici specialmente, è affatto nulla. Nè gl'impiegati, che, giunti ai posti più alti, desiderano di rimanere tranquilli nella loro attuale residenza, hanno da temere per la riforma, non essendo detto che, senza gravi ragioni, debbano essere trasferiti da un Economato all'altro, chè anzi di questa facoltà bisognerà valersi con la maggiore moderazione, cercando di conciliare, per quanto è possibile, il pubblico col privato interesse.

E poichè negli Economati di Napoli e di Milano si è già provveduto alla maggior parte dei posti vacanti, mentre i funzionarî delle altre simili Amministrazioni stanno aspettando da moltissimi anni un miglioramento, mi è parso giusto di prescrivere, nelle disposizioni transitorie, che il ruolo unico non verrà attuato, se prima non saranno state fatte le promozioni in tutti i singoli Economati.

Ma sebbene sia stabilito il ruolo unico per gl'impiegati, ogni Economato conserva distinti il suo patrimonio ed il suo bilancio. Ciascun'Amministrazione paga i funzionarî, che sono addetti al suo ufficio, in base alla tabella, unita al Regolamento, la quale non potrà essere mutata, senza un Regio decreto, da inserirsi nella *Raccolta degli atti del Governo*. Possono così cambiare le persone, ma gl'impieghi e la spesa rimangono sempre gli stessi.

Quando poi gl'impiegati cessano dal servizio, ogni Economato sostiene la sua quota di pensione o d'indennità, in proporzione degli stipendî pagati a ciascun funzionario, come del resto già prescrive la legge in vigore sulle pensioni.

Per assicurare il regolare andamento degli Economati, ho dovuto ampliarne i ruoli organici. E poichè i requisiti, che oggi si domandano agl'impiegati economali, sono simili a quelli richiesti ai funzionarî dello Stato, ho pareggiati gli stipendî dei primi a quelli dei secondi.

Ciò nondimeno, la spesa complessiva, ascendente a L. 573,000, è di lire 53,173.51 inferiore a quella, che oggi *effettivamente* costa il personale degli Economati.

Ora quando si consideri che sono *sette* uffici che amministrano molti milioni ed esercitano la loro vigilanza sopra un gran numero di enti, d'istituti e di aziende speciali, la spesa suddetta non apparirà certo eccessiva.

Nemmeno pei Subeconomi, come ho pure accennato nella prima parte di questa relazione, esistevano regole sicure e comuni.

In conformità d'istruzioni ministeriali, attualmente in vigore, ho stabilito il concorso per titoli per la nomina; determinate le punizioni; esteso a tutti l'obbligo della cauzione; abolite le varie speciali indennità; prescritta una tariffa unica per la compilazione e il rilascio di taluni atti.

Nella determinazione del premio di esazione poi ho esclusa la misura unica, vigente in alcune provincie (come quella che mentre permetteva lauti guadagni ai titolari di alcuni uffici, non assicurava ai Subeconomi minori nemmeno il compenso di poche centinaia di lire all'anno) ed ho quindi stabilito un premio graduale, che dal 10 % sulle prime 5,000 lire, diminuisce gradatamente sino all'1 % sulle somme maggiori.

Ho in fine disposto che ai Subeconomi, i quali abbiano liquidato in complesso, in un anno, un emolumento inferiore a L. 500, potrà essere accordata un'indennità

Con questi provvedimenti nemmeno verrà assicurato a tutti i Subeconomi un congruo compenso; dacchè taluni degli uffici attuali, o per la ristretta giurisdizione, o per lo scarso numero dei beneficî, o per la povertà dei medesimi, non potranno mai dare una rimunerazione conveniente.

Ciò si potrebbe conseguire, almeno in parte, con la diminuzione dei Subeconomati. Ed a tale scopo erano stati pure preparati degli studî dal Ministro Costa.

Ma poichè non trattasi di uffici, i cui titolari abbiano stipendio, per modo che ogni diminuzione è un sicuro risparmio, ma di funzionarî pagati in proporzione delle esazioni, prima di procedere a siffatta riduzione occorre ben considerare se gl'interessi che si vogliono garentire siano davvero più importanti di quelli che vengono lesi; se a quegli stessi sacerdoti, cui si desidera assicurare una migliore amministrazione, non si arrechino, per le distanze, i ritardi e le difficoltà delle comunicazioni, maggiori disagi.

Mi è parso quindi necessario di compiere ponderatamente nuovi studî sull'argomento, prima di prendere una definitiva risoluzione. Per ora rimangono i Subeconomati esistenti in ciascuna regione.

Il nuovo sistema di liquidazione del premio di esazione, se gioverà al maggior numero dei Subeconomi, farà scemare i proventi a quelli fra essi, che posseggono gli uffici più ricchi. Per usare un riguardo agli *attuali* gestori dei medesimi, ho, nelle disposizioni transitorie, prescritto che si continuerà a liquidare il premio di esazione con le norme in vigore in ciascuna regione a quei Subeconomi, attualmente in servizio, i quali per effetto delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento venissero a conseguire, nel 1899, un compenso inferiore di oltre 100 lire al premio liquidato nell'ultimo quinquennio, escluse le indennità di qualunque natura.

Fu anche ventilato se non tornasse opportuno di sottoporre la gestione degli Economati generali alla Corte dei conti e di applicare a quelle Amministrazioni il Regolamento generale per la contabilità dello Stato. Innovazione grave cotesta e che a molti giuristi sembra possa offendere la Sovrana prerogativa riconosciuta dall'articolo 18 dello Statuto. Ma poichè il Vostro Governo non solo desidera di assicurare di fatto, nel modo più completo, il regolare assetto di quelle Amministrazioni, ma vuole anche togliere ogni più lontano pretesto a dubitarne; io non avrei esitato a sottoporre all'esame di V. M. anche questa radicale riforma. Senonchè la legge del 14 agosto 1862, n. 800, mentre determina le attribuzioni della Corte dei conti, dichiara all'articolo 12 che essa « esercita pure tutte quelle altre ingerenze, che le sono conferite da *leggi* speciali ». Il riscontro infatti di quell'autorevole Consesso sulle Amministrazioni del Fondo pel Culto e dell'Asse ecclesiastico della provincia di Roma fu stabilito con *le leggi* del 22 giugno 1874, n. 1962, e del 7 settembre 1879, n. 5069.

Ma a prescindere da ciò, mi è parsa sede più opportuna a trattare siffatta questione nel Regolamento per la contabilità degli Economati, di cui già da tempo furono preparate alcune modificazioni. Gli Economati sono istituti specialissimi, non solo per le leggi che li governano, ma anche per l'indole loro, che non potrà mai essere, in tutto, radicalmente mutata, e quindi occorre studiare bene l'applicazione di tale riforma e le sue conseguenze in tutti i rami di quella vasta azienda.

Mi riservo quindi di compiere, sotto questo nuovo aspetto, gl'in-

trapresi studî e di concretarne i risultati o in un disegno di legge od in uno speciale Regolamento.

SIRE!

Se è Vostro proposito che tutti i pubblici uffici dirittamente e speditamente procedano, è certo più vivo in Voi questo desiderio per l'Amministrazione cui è affidato l'esercizio della Regalia, prerogativa essenzialmente Sovrana, che non è nata a scopi fiscali, come erroneamente credono alcuni, ma a difesa dei diritti dello Stato, a tutela del patrimonio ecclesiastico, a soccorso del clero povero e benemerito.

Ed io ho fiducia che questi nobili fini potranno essere meglio raggiunti con la riforma, che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Maestà.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero 64 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 18 dello Statuto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, con le annesse tabelle, visto, d'ordine Nostro, dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l'uniforme esercizio in tutto il Regno del Nostro diritto di Regalìa, e per gli uffici degli Economati generali dei beneficî vacanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1899.

UMBERTO.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per gli Economati generali dei beneficî vacanti

CAPO I.
Disposizioni generali

Art. 1.

Il regio dritto di possesso e di amministrazione dei beneficî vacanti, e di quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione o di repressione, e la vigilanza sui beneficî pieni, qualunque sia la loro natura, sono esercitati in tutto il Regno secondo le norme contenute in questo Regolamento, sotto la dipendenza e direzione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 2.

Nulla è innovato quanto ai beneficî della città di Roma e delle sedi suburbicarie; e circa le speciali discipline, in vigore in alcuni territorî delle diocesi di Aosta, Pinerolo e Susa.

Art. 3.

L'esercizio di tale regio diritto è affidato agli Economi generali, che hanno sede nelle città di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, ed adempiono al loro ufficio direttamente o per mezzo di Subeconomi.

È mantenuta per ciascun Economato generale la circoscrizione attuale.

Art. 4.

Presso ciascun Economato generale è instituito un Consiglio di amministrazione, che dovrà dare il suo parere sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sugli atti di maggiore importanza da eseguirsi dall'Amministrazione, e sugli altri affari, che fossero sottoposti alle sue deliberazioni.

Art. 5.

Il Consiglio predetto si comporrà di un Consigliere di Corte di Cassazione o di Corte d'appello, in attività di servizio od a riposo, che ne sarà il presidente, di un Consigliere di prefettura, di un Deputato provinciale e dell'Economo generale, che eserciterà l'ufficio di relatore ed avrà voto consultivo.

Funzionerà da segretario il segretario capo dell'Economato.

Art. 6.

I membri del Consiglio sopraccennato sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro Guardasigilli, rimangono in carica tre anni e possono essere confermati.

Il loro ufficio è puramente onorifico.

Art. 7.

Oltre che sui beneficî pieni, di cui è cenno nell'art. 1, ciascun Economato continuerà ad esercitare la sua vigilanza sulle amministrazioni delle chiese e degli istituti, che in ciascuna regione vi sono soggetti, e seguiterà ad avere altresì le ingerenze che ad esso risultano conferite da disposizioni anteriori, attualmente in vigore, sopra i beni e le rendite di legati e di aziende speciali, che con varie denominazioni si trovano nel proprio distretto economale.

Art. 8.

Dovrà in ogni Economato essere compilato, in doppio esemplare, un registro che contenga l'elenco di tutti i beneficî esistenti nella circoscrizione economale.

Da tale registro dovrà specificatamente risultare:

la natura del beneficio;

gli atti di fondazione;

la rendita, i beni che la producono ed i titoli di proprietà.

Uguale separato registro dovrà compilarsi per tutte quelle chiese ed istituzioni sulla di cui amministrazione è attribuita agli Economi generali la vigilanza ai termini dell'articolo 7.

Un esemplare dell'uno e dell'altro registro sarà trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e l'altro sarà conservato negli atti dell'Economato generale.

Art. 9.

Verrà parimenti tenuto un registro ausiliario di quello disposto nella prima parte dell'articolo precedente, nel quale s'indicheranno le variazioni annuali, che occorreranno nello stato dei beneficî e le rettificazioni, che fosse mestieri d'introdurvi. Cotesto registro servirà a rinnovare quello principale al termine di un decennio.

Art. 10.

L'avanzo netto dell'amministrazione dei beneficî vacanti sarà tenuto a disposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e servirà a concedere un equo sussidio ai nuovi investiti; a sovvenire i parroci ed i preti poveri; a concorrere nelle spese pei restauri delle chiese, degli episcopî e delle canoniche; a compiere opere di carità.

Ove però si tratti di assegni continuativi, o di concessioni

di straordinaria importanza, sarà provocata l'approvazione Sovrana.

Art. 11.

Gli Economi generali sono autorizzati a far eseguire, nelle proprietà dei beneficî vacanti, le riparazioni urgenti, che non importino somma maggiore di lire trecento, quando possano provvedervi con le rendite del beneficio. Però l'urgenza dovrà essere documentata coi rapporti del Subeconomo e con la perizia giurata di persona tecnica; od i lavori dovranno essere dati in appalto a licitazione privata.

Art. 12.

Avranno inoltre gli Economi generali facoltà di concedere, sulla proposta dei Subeconomi, sussidî per restauri sino a lire trecento quando i lavori risultino necessarî da perizia compilata o riveduta da un ufficio tecnico governativo e riguardino chiese cattedrali o parrocchiali, episcopî o canoniche.

A tale scopo sarà ogni anno iscritta una somma nei bilanci degli Economati generali, la quale non potrà, per verun motivo, essere aumentata nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 13.

In nessun caso gli Economi generali potranno, senza l'autorizzazione del Ministero, concedere allo stesso beneficio, in un anno, più sussidî, che, cumulati insieme, superino l'importo di lire trecento.

Art. 14.

I Subeconomi rendono conto della loro gestione agli Economi generali, e questi al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti nei modi e con le forme stabilite dal Regolamento per la contabilità degli Economati generali, approvato col R. decreto del 26 novembre 1874.

Art. 15.

Senza pregiudizio di quelle ispezioni straordinarie che il Ministro ritenesse opportune tanto presso gli Economati, quanto presso i Subeconomati, dovrà procedersi, almeno ogni due anni, ad un'ispezione in ciascun Economato generale allo scopo di accertarne la condizione amministrativa e contabile. A sua volta l'Economo generale potrà disporre ispezioni ai Subeconomati, quando ne riconosca il bisogno.

Le spese relative alle ispezioni saranno sostenute dall'Economato, salva la rifusione totale o parziale a carico di quei funzionarî, compresi i Subeconomi, la cui gestione risulti irregolare.

CAPO II.

Norme per la vigilanza sui beneficî pieni e sopra altre speciali istituzioni

Art. 16.

La vigilanza attribuita sui beneficî pieni e sopra tutte le istituzioni di natura ecclesiastica, ha per oggetto la conservazione del patrimonio ecclesiastico e la osservanza delle leggi dello Stato, o delle norme speciali che regolano la materia.

È ufficio quindi di ogni Economo generale vigilare che dai titolari non si commettano malversazioni, danni od irregolarità, e di promuovere, occorrendo, gli opportuni provvedimenti.

Art. 17.

Gli Economi generali, per esercitare la vigilanza loro attribuita sopra gli ospizi della pia Opera di Terra Santa, esistenti nel Regno, richiederanno ai Commissari della medesima una relazione annuale sulle somme raccolte e destinate a spedirsi a Gerusalemme, e sulle erogazioni delle medesime. Riferiranno, alla fine d'ogni anno, al Ministero di Grazia e Giustizia sulle condizioni dell'Opera stessa e faranno tutte quelle proposte, che loro sembreranno utili e convenienti per ottenere che le somme raccolte nel Regno sieno scrupolosamente impiegate a vantaggio dell'Opera medesima, nonchè dei legittimi interessi nazionali in Oriente e dei dritti di patronato spettanti alla Corona sui Luoghi Santi.

L'Economato generale di Palermo continuerà ad esercitare tale vigilanza in base al Regio decreto del 29 novembre 1891, n. 604 ed al Regolamento approvato col Regio decreto del 26 aprile 1894.

Art. 18.

Ogni titolare di beneficio, ed ogni rappresentante di chiese o d'istituzioni ecclesiastiche dovrà, fra i trenta giorni, dopo conchiuso l'affitto di un fondo qualsiasi del beneficio, o dell'ente morale ecclesiastico, darne conoscenza all'Economo generale direttamente o per mezzo del Subeconomo, manifestando la durata ed il corrispettivo della locazione e comunicando copia dell'istromento in carta libera.

L'Economo generale esaminerà se nel contratto siano state osservate le leggi ed i Regolamenti in vigore e [ove trovi qualche irregolarità, darà o provocherà le disposizioni opportune.

In ogni caso i contratti stipulati in contravvenzione alle leggi od ai Regolamenti non avranno alcuna efficacia per l'Economato, od il nuovo investito.

Art. 19.

Ove all'Economo generale risulti della cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio o di altra istituzione ecclesiastica per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne farà rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, il quale potrà disporre, che al titolare od amministratore si aggiunga, come coadiutore, il Subeconomo od altra persona, salvo ad autorizzare il sequestro del patrimonio dell'ente, ove ciò sia necessario.

In questi casi, soddisfatti i pesi, il sopravanzo netto dovrà essere consegnato al titolare del beneficio o rappresentante della chiesa.

Art. 20.

Quando l'Economato amministra beneficî sottoposti a sequestro, od altri enti, per speciali disposizioni, il premio per le spese di esazione e di amministrazione, da porsi a carico del beneficiato o dell'ente, non dovrà mai superare il 7 0[0 e sarà così liquidato: al Subeconomo spetterà la metà del premio graduale stabilito con l'articolo 77, all'Economato il premio fisso del 2 0[0.

Art. 21.

Ove si tratti di alienazione di un fondo o di una rendita appartenente al beneficio o all'ente ecclesiastico, o di altro atto e contratto eccedente la semplice amministrazione, e per cui è necessaria l'autorizzazione governativa, il relativo progetto dovrà essere dal titolare o dall'amministratore sottoposto all'esame dell'Economo generale, e da questi trasmesso, col suo parere, al Procuratore generale del Re per gli ulteriori provvedimenti ai termini del Regio decreto del 19 ottobre 1893, n. 586.

L'Economo generale provvederà all'esecuzione del decreto, che gli sarà comunicato e prenderà nota nei suoi registri dell'atto che verrà stipulato.

CAPO III.

Presa di possesso e consegna delle temporalità beneficiarie

Art. 22.

L'amministrazione dei beneficî vacanti o sottoposti a sequestro, e delle istituzioni, di cui è cenno all'articolo 7, sarà concentrata presso l'Economato generale, nel cui distretto i beneficî o le istituzioni si trovano.

Tale amministrazione sarà tenuta o direttamente, o per mezzo dei Subeconomi, in conformità delle norme sancite in questo Regolamento e delle istruzioni del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 23.

Allorché avvenga la vacanza d'un beneficio, il pretore, il sindaco, il ricevitore del registro, i notai ed ogni pubblico funzionario, che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza, dovranno farne denuncia all'Economato generale direttamente, o per mezzo del Subeconomo del luogo.

Uguale obbligo avranno i detti funzionarî, se vengano a co-

gnizione che il possesso di un beneficio sia stato assunto senza essersi ottenuto il Regio *placet* od il Regio *exequatur*.

Art. 24.

L'Economo generale in qualunque modo abbia avuto notizia della vacanza di un beneficio, assumerà o disporrà che sia sollecitamente assunto il possesso e l'amministrazione delle temporalità annesse; e laddove incontri resistenza od opposizione, potrà invocare l'appoggio del Procuratore del Re o del pretore.

Art. 25.

L'Economo generale dovrà invigilare affinchè nessun beneficiato entri in possesso delle temporalità vacanti, senza prima averne ottenuta regolare consegna, in seguito alla presentazione del Regio *exequatur*, o del Regio *placet*.

Art. 26.

Quando concorrano speciali ragioni, potrà l'Economo generale, con l'assenso del Ministro, avocare al suo ufficio l'amministrazion delle Mense Vescovili vacanti, od affidarla a speciali delegati.

Art. 27.

Gli assegni agli Economi spirituali, civilmente riconosciuti, saranno determinati in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani.

In nessun caso gli assegni predetti potranno essere inferiori a lire 360 annue.

Art. 28.

Nel prendere possesso delle temporalità beneficiarie, dovrà compilarsi un particolareggiato elenco dei beni, accertando, ove occorra anche con perizia, lo stato in cui si trovano e facendo l'inventario degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture.

Tali operazioni saranno eseguite con la scorta del registro, di cui è cenno all'articolo 8, in contraddittorio del titolare cessato o degli eredi, avvertiti del giorno e dell'ora con atto di usciere. Non comparendo, si procederà di ufficio.

Ove si trovassero oggetti, carte, o libri di valore artistico o storico, bisognerà compilarne speciale elenco, di cui sarà trasmessa copia al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, il quale, a sua volta, ne darà comunicazione ai Dicasteri competenti.

Art. 29.

Se risultino danni, dei quali debbano rispondere il cessato titolare del beneficio od i suoi eredi, ne sarà dato loro avviso con l'assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo.

Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, l'Economo generale, o per esso il Subeconomo, procederà giudiziariamente, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili dei debitori, o delle somme loro dovute, a norma dell'articolo 924 del Codice di procedura civile.

Art. 30.

Contemporaneamente all'atto di presa di possesso, sarà compilato l'elenco delle rendite da esigere. Risultando che il cessato investito del beneficio abbia ricevuto anticipazioni di fitto o di altre annualità, ne sarà fatta menzione nell'elenco, con riserva delle ragioni dell'Amministrazione pel rimborso o risarcimento verso il titolare stesso, gli eredi o i terzi debitori.

Art. 31.

L'atto di presa di possesso e gli altri atti relativi saranno compilati in forma amministrativa.

Dei medesimi sarà data notizia ufficiale alle autorità competenti.

Art. 32.

L'elenco dei beni, dei nomi dei debitori, dei comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio e delle altre occorrenti indicazioni sarà firmato dall'Economo generale o dal Subeconomo, e sarà notificato, in forma amministrativa, ai debitori perchè riconoscano e paghino all'Amministrazione le somme che dovevano al titolare.

La stessa notificazione sarà fatta ai procuratori od altri agenti del cessato titolare del beneficio, intimando loro di rendere i conti e di presentare l'elenco delle somme rimaste ad esigere.

Ove le autorità o le persone indicate nel presente e nel precedente articolo non diano ricevuta della notificazione e non compiano gli atti cui sono stati invitati, si faranno le intimazioni occorrenti per ministero di usciere o nelle forme ordinarie di legge.

Art. 33.

Qualora la rendita del beneficio consista in prestazioni fondiarie o riesca troppo dispendioso il metodo indicato nell'articolo precedente, l'atto di presa di possesso sarà notificato agl'interessati per mezzo dell'usciere del conciliatore.

Ove però sia considerevole il numero dei debitori, la notificazione sarà fatta con avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune, nel quale costoro hanno residenza.

Art. 34.

Le spese occorrenti per gli atti relativi alla presa di possesso, saranno per una metà a carico dell'ultimo investito, o dei suoi eredi, e per l'altra metà a carico dell'Economato, meno nel caso di sequestro che dovranno essere per intero soddisfatte dall'investito.

Art. 35.

Allorchè il beneficio vacante sarà stato provvisto, l'Economo generale si farà presentare dal nuovo investito copia autentica del decreto di Regio *exequatur*, o di Regio *placet*, secondo i casi, e la conserverà fra gli atti del suo ufficio. Procederà quindi, con la maggiore sollecitudine possibile, direttamente, o per mezzo del Subeconomo, alla consegna delle temporalità con verbale amministrativo, di cui prenderà nota nel registro prescritto con l'art. 9.

Art. 36.

L'atto di consegna conterrà l'inventario delle scritture e dei beni, sarà formato in doppio esemplare in base al registro indicato nell'art. 8 ed all'ultimo atto di possesso; e vi sarà descritto lo stato del patrimonio beneficiario che, occorrendo, verrà accertato con perizia.

Il nuovo investito, con l'atto medesimo, si obbligherà di tutelare i diritti del beneficio e di conservarne, con diligente cura, i beni, le rendite, gli arredi sacri e specialmente i libri, le carte o gli oggetti d'arte; e darà all'uopo opportune garanzie.

Queste garanzie saranno dai beneficiati della Toscana prestate in base alle disposizioni Granducali del 21 novembre 1814 e del 25 settembre 1819, che rimangono in vigore.

Un esemplare dell'atto, firmato dalle parti, sarà conservato presso l'Economato generale e l'altro resterà presso l'investito.

Art. 37.

Le spese per la consegna delle temporalità beneficiarie sono a carico del nuovo investito.

Art. 38.

All'infuori dei dritti stabiliti con l'annessa tariffa (allegato *A*) nessun'altra somma sarà dovuta, sotto qualunque denominazione, per la presa di possesso o la consegna delle temporalità dei benefici.

La predetta tariffa, stampata a caratteri chiari, dovrà essere tenuta permanentemente affissa negli uffici subeconomali.

CAPO IV.

Contenzioso nell'interesse dell'amministrazione economale.

Art. 39.

All'Economo generale spetta di sostenere le ragioni degli enti che amministra.

Egli solo quindi rappresenta in giudizio i benefici vacanti, sia come attore, sia come convenuto, salve le speciali disposizioni in vigore nelle provincie meridionali pei venefici di Regio patronato.

Tale rappresentanza è attribuita ai Subeconomi nei giudizî possessorî o aventi per oggetto la domanda di fitti, interessi, rendite e simili, ma i Subeconomi non potranno continuare il giudizio senza l'autorizzazione dell'Economo generale. Ove ricevessero citazioni od atti di altra specie, li trasmetteranno all'Economo generale predetto, limitandosi ai provvedimenti di urgenza e di conservazione.

Art. 40.

Ogni qualvolta l'Economo generale riconosca la necessità di promuovere una causa civile, o sia convenuto in giudizio, dovrà rivolgersi alla Regia Avvocatura erariale del distretto, in cui la causa deve essere trattata, trasmettendo gli atti ed i documenti relativi, con una relazione contenente tutte le notizie, che possono occorrere per sostenere il diritto dell'Amministrazione.

Art. 41.

Nelle cause, in cui vi sia conflitto d'interessi fra le amministrazioni degli Economati e qualsiasi amministrazione dello Stato, o il fondo per il culto, o il fondo di religione e di beneficenza per la città di Roma, sarà di volta in volta delegato, con disposizione ministeriale, alla rappresentanza o alla difesa dell'Economato, un avvocato o procuratore del foro libero.

Art. 42.

Sull'avviso conforme dell'Avvocatura erariale, l'Economo generale potrà iniziare la causa, ma se questa interessi il patrimonio dell'Economato generale, o degli enti da esso rappresentati o amministrati, ovvero sollevi quistioni di massima o di speciale importanza per l'Amministrazione, l'Economo generale dovrà informarne preventivamente il Ministro di Grazia e Giustizia, dando però corso agli atti nei casi d'urgenza.

Art. 43.

Quando vi sia disaccordo fra l'Economato generale e la Regia Avvocatura erariale in merito ad una lite da iniziare o sull'abbandono di quella già iniziata e pendente, anche se in appello o per ricorso in cassazione, dovrà provocarsi la determinazione del Ministro di Grazia e Giustizia, il quale deciderà sentita la Regia Avvocatura generale erariale.

Art. 44.

Nelle cause avanti i pretori e i conciliatori, le Amministrazioni economali potranno essere rappresentate dai proprî funzionarî.

Qualora per le dette cause si riconosca opportuno il patrocinio di avvocato o procuratore, esso verrà assunto dall'Avvocatura erariale o dai suoi delegati. Ove però la lite sia promossa in una sede, nella quale non si abbiano delegati erariali, il patrocinio sarà dall'Economato generale affidato ad un avvocato o procuratore di sua scelta, dandone notizia al Ministero.

Art. 45.

Gli atti di citazione innanzi alle preture, di protesto, di ingiunzione e simili saranno compilati dall'amministrazione economale, che ne affiderà l'esecuzione direttamente all'usciere giudiziario.

Art. 46.

In caso di opposizione ad atti esecutivi, la Regia Avvocatura erariale sarà informata dei provvedimenti presi di urgenza ed invitata ad assumere, o a delegare il patrocinio della causa.

Art. 47.

Per le transazioni proposte nel corso di un giudizio, nel quale sia interessato l'Economato od un Ente che esso rappresenti od amministri, dovrà sentirsi il parere della Regia Avvocatura erariale, ferma l'osservanza delle norme prescritte dal R. decreto del 19 ottobre 1893, n. 586.

Art. 48.

Per sopperire alle spese giudiziali, ciascun Economato generale, previ accordi con le Regie Avvocature erariali comprese nel suo distretto, dovrà depositare presso ognuna di esse una somma a titolo di anticipazione in ragione delle spese presumibilmente occorrenti per un periodo di sei mesi.

Di questo deposito sarà dato conto da ogni Regia Avvocatura erariale all'Economato generale, affinchè provveda, ove occorra, a reintegrarlo. Per le cause affidate ai delegati erariali, le anticipazioni si faranno ad essi direttamente dall'Economato generale, salvo che vi provveda il delegato erariale per esserne rimborsato a fine di causa con la liquidazione dei compensi.

Art. 49.

Alla liquidazione degli onorarî dovuti agli avvocati, o procuratori del foro libero, provvederà il Ministro, sentito il Regio avvocato erariale.

Art. 50.

L'Economo generale, o per esso i Subeconomi, nell'immettere i titolari in possesso delle temporalità beneficiarie, dovranno informarli delle cause pendenti nell'interesse dei beneficî, invitandoli a nominare i proprî rappresentanti e difensori. La difesa legalmente costituita nelle cause pendenti, continua finchè il titolare immesso o ricostituito nel legale possesso non vi abbia altrimenti provveduto.

Di tutto ciò sarà dato avviso alla Regia Avvocatura erariale.

Art. 51.

In ogni Economato generale verrà tenuto un registro, ove sarà iscritta ogni causa introdotta nell'interesse dell'Amministrazione economale, con l'indicazione della data della citazione, dell'attore e del convenuto, dell'ente interessato, della sede giudiziaria innanzi a cui la lite è pendente, del procuratore a cui trovasi affidata, e successivamente delle sentenze che saranno profferite e dei prodotti gravami fino all'ultimo atto del relativo procedimento.

CAPO V.

Personale degli Economati

Art. 52.

Il numero, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi di tutti gli impiegati economali sono determinati con l'unito *ruolo unico* (allegato *B*); la ripartizione degli impiegati medesimi fra i diversi Economati è stabilita con le rispettive tabelle organiche, qui pure annesse (allegati *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*).

Così il ruolo, come le tabelle, formano parte integrale del presente Regolamento e non potranno essere mutati senza un nuovo Regio decreto, inserito nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti*.

Però negli Economati, dove il personale di 1ª o 2ª categoria non è distinto, potrà il Ministro destinarvi funzionarî dell'una o dell'altra categoria, secondo i bisogni del servizio, purchè provvisti dello stipendio stabilito nella tabella.

Art. 53.

Agl'impiegati degli Economati sono applicabili tutte le disposizioni generali stabilite per gl'impiegati dello Stato, circa i congedi, i sessennî, l'aspettativa, la disponibilità, il collocamento a riposo, la dispensa dal servizio, la destituzione o la pensione.

Art. 54.

Gl'impiegati economali ricevono lo stipendio loro assegnato sopra i fondi dell'Economato generale a cui sono addetti.

Nei casi di collocamento a riposo, o di dispensa dal servizio, ciascun Economato generale sostiene la quota di pensione o d'indennità dovuta all'impiegato, alla vedova od ai figli, in proporzione degli stipendi pagati, giusta l'articolo 47 della legge del 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 55.

Gl'impiegati degli Economati generali non potranno, oltre i loro stipendi, riscuotere altri emolumenti, che non risultino autorizzati dal presente Regolamento.

Art. 56.

I funzionarî degli Economati sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 57.

I posti di vice segretario di 2ª classe nella carriera ammini-

strativa e di 3ª nella carriera di ragioneria, nonchè quelli di ufficiale d'ordine di 2ª classe saranno conferiti in seguito ad esami di concorso, che avranno luogo in Roma, dinanzi ad apposite Commissioni, nominate, volta per volta, dal Ministro Guardasigilli.

Dei detti esami sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 58.

Per gl'impieghi d'ordine si eseguirà inoltre quanto è disposto dall'articolo 20, lettera *b*, della legge dell'8 luglio 1883, n. 1470, e dall'articolo unico della legge del 14 luglio 1887, n. 4719, a favore degli scrivani locali delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina.

Art. 59.

I concorrenti ai posti indicati nell'articolo 57 dovranno presentare, entro il termine che sarà stabilito nell'avviso suddetto, la domanda di ammissione all'esame, corredata dai documenti comprovanti di essere cittadini italiani, di avere, nel giorno della pubblicazione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, compiuti gli anni 21, se aspirano alla carriera amministrativa, e gli anni 18, se tendono alle carriere di ragioneria e di ordine, e di non avere, in ogni caso, superato gli anni 30, di essere di sana costituzione fisica, di non trovarsi in istato di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione e di avere sempre serbata buona condotta.

Art. 60.

Gli aspiranti dovranno inoltre presentare:

a) il diploma di laurea in legge, se concorrano al posto di vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa;

b) il diploma di ragioniere, rilasciato da un istituto tecnico governativo o pareggiato, oppure la licenza liceale, se concorrano al posto di vice segretario di 3ª classe nella carriera di ragioneria;

c) la licenza di ginnasio o di scuola tecnica, se concorrano all'impiego di ufficiale d'ordine di 2ª classe.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, accertata la buona condotta morale e politica degli aspiranti e la regolarità dei documenti prodotti, delibererà sull'ammissione all'esame dei concorrenti e ne darà loro partecipazione.

Art. 61.

Gli esami saranno scritti ed orali e verseranno:

Per i posti della carriera amministrativa:

a) sul dritto e sulla procedura civile;

b) sul drittto ecclesiastico;

c) sul dritto costituzionale ed amministrativo.

Per i posti della carriera di ragioneria:

a) sopra nozioni generali di dritto amministrativo;

b) sugli ordinamenti dell'Amministrazione economale dei beneficî vacanti;

c) sulla legge ed il Regolamento generale di contabilità dello Stato e sul Regolamento di contabilità speciale per gli Economati;

d) sulla tenuta dei libri e dei conti correnti.

Per gl'impieghi di 3ª categoria:

a) su nozioni generali degli ordinamenti dell'Amministrazione economale dei beneficî vacanti;

b) sopra un tema di composizione italiana;

c) sull'aritmetica elementare.

Per gli aspiranti agli impieghi di 3ª categoria si avrà inoltre speciale riguardo alla calligrafia.

Art. 62.

I posti pei quali sarà aperto il concorso verranno conferiti a quelli tra gli aspiranti, che, ottenuta l'approvazione, avranno riportato un maggior numero di voti; ed a pari voti sarà preferito il maggiore di età.

Per ottenere l'approvazione, dovrà il candidato avere riportato almeno i $^{6}/_{10}$ in ogni singola materia, e non meno di $^{7}/_{10}$ come media complessiva dei voti dell'intero esame scritto ed orale.

Art. 63.

I funzionarî degli Economati generali, nell'assumere la prima volta il loro ufficio, presteranno giuramento con la formola che segue:

« Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Sta-
« tuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di
« onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate ».

Gli Economi generali presteranno giuramento davanti al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, gli altri impiegati dinanzi all'Economo generale.

Art. 64.

I posti di Economo generale, di segretario capo, di capo sezione e di cassiere sono conferiti a scelta; quelli di segretario ed archivista per anzianità congiunta al merito.

Le promozioni di classe si danno per anzianità. Ma la *1ª classe* per gli Economi generali, i segretari capi, i capi sezione di ragioneria, i cassieri e gli archivisti *è locale*, non personale. Lo stipendio relativo non può quindi essere attribuito ai detti funzionarî, quand'anche anziani, se non sono destinati agli Economati di Napoli o di Torino.

Art. 65.

Le funzioni di capo ragioniere sono conferite a capi sezione ed a segretari; quelli di controllore e d'ispettore a segretari e vice segretari.

Le prime due funzioni son date dal Ministro, con suo decreto, ad impiegati di ragioneria e non possono essere revocate senza un nuovo decreto; le altre possono essere affidate dall'Economo generale a funzianarî così della carriera amministrativa, come di quella di ragioneria, caso per caso, secondo i bisogni dell'Amministrazione.

Agl'ispettori saranno liquidate le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite, per gl'impiegati dello Stato, coi Regi decreti del 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.

Gl'ispettori non potranno rimanere nello stesso ufficio subeconomale oltre un mese di seguito, senza l'autorizzazione del Ministero.

Art. 66.

Il segretario capo coadiuva l'Economo generale nell'adempimento del suo ufficio; vigila perchè le disposizioni da lui date vengano esattamente eseguite ed adempie agl'incarichi, i quali dal Regolamento interno di ciascun Economato, da approvarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, gli verranno attribuiti.

Nel caso di vacanza dell'ufficio di Economo generale, di assenza o d'impedimento del titolare, ne assume la rappresentanza e le funzioni.

Le attribuzioni degli altri impiegati saranno determinate, secondo le varie categorie, dal Regolamento sopraccennato.

Art. 67.

Il cassiere dovrà, fra 40 giorni dalla sua nomina, presentare una cauzione mediante vincolo su certificati nominativi di rendita iscritta sul Debito pubblico dello Stato, ragguagliando il capitale al prezzo medio dei corsi del semestre precedente al tempo in cui la guarentia dev'essere data, e per nove decimi del detto valore.

La cauzione potrà essere prestata anche mediante ipoteca su beni immobili, purchè il valore dei medesimi, detratto l'ammontare delle altre precedenti ipoteche eventualmente iscritte, sia maggiore almeno del doppio del capitale che sarebbe stato richiesto, ove la cauzione fosse stata data in rendita pubblica.

L'ammontare della detta cauzione sarà per ogni Economato generale determinata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti sopra proposta del rispettivo Economo generale, tenuto conto della media delle riscossioni dell'ultimo quinquennio.

La cauzione data sarà sottoposta all'approvazione del Ministro stesso.

Art. 68.

Il cassiere soggiacerà a tutti gli obblighi e a tutte le discipline, esclusa la ingerenza della Corte dei conti, a cui sono sottoposti i contabili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 69.

Salva l'applicazione delle disposizioni vigenti per la destituzione o rimozione dall'impiego dei funzionarî dello Stato, quelli fra gl'impiegati degli Economati che compromettano la loro dignità o contravvengano ai dòveri del loro ufficio, saranno soggetti alle seguenti misure disciplinari:

l'ammonizione,

la censura,

la sospensione.

L'ammonizione consiste nel rimostrare verbalmente al funzionario la mancanza commessa e nell'avvertirlo di non più ricadervi;

la censura è un biasimo che si dà per iscritto, e di cui si prende nota nella *matricola* del funzionario;

la sospensione importa la privazione dello stipendio, e può essere pronunciata anche al solo effetto di tale privazione, fermo l'obbligo di adempiere ai doveri dell'ufficio. La sospensione può essere disposta per un tempo non minore di cinque giorni nè maggiore di sei mesi.

L'ammonizione è inflitta dall'Economo generale; la censura e la sospensione sono decretate dal Ministro, sentito il funzionario nelle sue discolpe.

CAPO VI.

Dei Subeconomi e delle loro speciali attribuzioni

Sezione 1.ª

Dei Subeconomi

Art. 70.

I Subeconomi dipendono dall'Economo generale e sotto la sua direzione esercitano gli uffici d'amministrazione e di vigilanza loro assegnati da questo Regolamento.

Art. 71.

Il numero e la circoscrizione dei distretti subeconomali sono stabiliti per Regio decreto.

Art. 72.

Gli uffici subeconomali hanno ordinariamente sede nella Città o nel Comune da cui prendono il nome; ma possono anche essere stabiliti nella residenza del Subeconomo con l'autorizzazione dell'Economo generale.

Art. 73.

I Subeconomi sono nominati dal Ministro Guardasigilli, sulla proposta dell'Economo generale, in seguito a concorso per titoli: debbono essere prescelti fra le persone di notoria probità e capacità amministrativa e che abbiano i requisiti necessarî per bene disimpegnare l'ufficio.

Il termine per la presentazione delle domande sarà, volta per volta, stabilito e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e non potrà mai essere inferiore a trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso.

Art. 74.

Avranno titolo di preferenza, per gli uffici di maggiore importanza, i Subeconomi in servizio, che abbiano dato prova di capacità, operosità e scrupoloso adempimento dei loro doveri.

Art. 75.

I Subeconomi, prima di assumere l'ufficio, dovranno prestare cauzione o mediante vincolo su certificati nominativi di rendita iscritta sul debito pubblico dello Stato, o con ipoteca su beni stabili, con le norme stabilite all'articolo 67 per i cassieri degli Economati.

L'ammontare di tale cauzione corrisponderà alla quarta parte della rendita lorda, che in media si sarà ottenuta nell'ultimo quinquennio dall'Amministrazione subeconomale.

Art. 76.

Dopo che il Subeconomo avrà prestata la cauzione, gli sarà dato il possesso dell'ufficio, facendogli regolare consegna di tutti gli atti che vi si trovano, e specialmente:

dell'elenco dei beneficî, delle chiese, e delle altre istituzioni esistenti nel distretto del Subeconomato, con lo stato descrittivo delle relative rendite;

della nota dei residui con l'indicazione dei debitori e dell'anno cui si riferiscono.

Ove tali elenchi non esistano nel Subeconomato, dovrà il Subeconomo compilarli nel più breve tempo possibile e trasmetterne un esemplare all'Economo generale per l'esecuzione dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 77.

I Subeconomi sono retribuiti con un premio di esazione sulla totalità delle rendite, di qualunque natura, da loro riscosse per conto dell'Economato generale.

Il detto premio verrà calcolato sul complesso delle riscossioni e nel modo seguente:

il 10 °/₀ sino a . . lire 5,000;
l' 8 °/₀ da lire 5,001 a lire 10,000;
il 5 °/₀ da lire 10,001 a lire 20,000;
il 2 °/₀ da lire 20,001 a lire 50,000;
l' 1 °/₀ oltre lire 50,000.

Art. 78.

Oltre il premio di esazione, spetteranno ai Subeconomi il rimborso delle spese postali ed i dritti e le indennità determinati dalla tariffa allegata sotto la lettera *A* al presente Regolamento.

Art. 79.

La liquidazione del premio di esazione e dei dritti e delle indennità stabiliti dalla tariffa dovrà essere approvata dall'Economo generale.

Art. 80.

I Subeconomi saranno provveduti gratuitamente dall'Economato generale degli stampati necessarî ai loro uffici.

Art. 81.

Ai Subeconomi che non abbiano, in complesso, liquidato nell'anno un emolumento superiore a lire 500, potrà, sulla proposta dell'Economo generale, essere accordata un' indennità non maggiore di lire trecento.

Art. 82.

Oltre gli emolumenti indicati negli articoli 77 e 78, nessun altro compenso potranno pretendere i Subeconomi nè dai privati nè dall'Amministrazione.

Art. 83.

I Subeconomi sono soggetti a tutti gli obblighi ed a tutte le discipline vigenti pei contabili delle Amministrazioni dello Stato.

Essi saranno responsabili delle riscossioni non fatte per dolo o colpa e di tutti i danni, spese ed interessi derivanti dall'inadempimento degli obblighi da loro contratti con l'assunto ufficio.

Art. 84.

I Subeconomi, che manchino ai loro doveri, potranno essere:

ammoniti;

sospesi dalle loro funzioni da quindici giorni a tre mesi;

privati del premio di esazione, che sarà loro liquidato nell'anno, da un decimo a un quarto;

dispensati dal servizio.

Art. 85.

L'ammonizione e la sospensione per 15 giorni sono inflitte dall'Economo generale; la sospensione per un tempo maggiore, la privazione del premio d'esazione e la dispensa dal servizio debbono essere decretate dal Ministro, sentito il Subeconomo nelle sue discolpe.

SEZIONE 2.ª

Delle speciali attribuzioni dei Subeconomi

Art. 86.

Il Subeconomo assumerà senza indugio l'amministrazione dei beneficî, che si trovano vacanti e denunzierà la sua nomina ai titolari dei beneficî pieni, ed ai rappresentanti delle istituzioni sottoposte alla sua vigilanza.

Art. 87.

Sarà suo obbligo d'informarsi delle vacanze, che accadessero in seguito, prendendo subito possesso delle relative temporalità ed informando prontamente l'Economo generale della causa della vacanza, del giorno in cui è avvenuta, della natura del beneficio e del nome e cognome del titolare cessato.

Egli procederà a tutti gli atti di conservazione, che sono autorizzati dalle leggi e dai Regolamenti in vigore, ed ove incontri opposizione o resistenza, invocherà l'intervento del Procuratore del Re o del pretore, e promuoverà i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 88.

Se il Subeconomo venga a cognizione che l'investito di un beneficio siasi messo nel possesso dei beni senza aver ottenuto il Regio *placet* od il Regio *exequatur*, dovrà subito riferirne all'Economo generale.

Art. 89.

Il Subeconomo dovrà tenere diligente cura del patrimonio dei beneficî soggetti alla sua amministrazione, provvedendo alla conservazione ed al miglioramento degl'immobili così urbani che rustici.

Compilerà, per ciascun beneficio, gli stati patrimonali ed i conti prescritti dal Regolamento di contabilità.

Art. 90.

Durante la vacanza di un beneficio, potranno i Subeconomi pagare le imposte, i livelli, i canoni, gli interessi di capitali e l'assegno agli Economi spirituali nella somma stabilita, senza bisogno di speciale autorizzazione.

Per tutte le altre spese dovranno ottenere l'assenso dell'Economo generale.

Art. 91.

Le ricevute, da rilasciarsi dai Subeconomi, saranno staccate dal registro bollettario, prescritto dal Regolamento di contabilità approvato col Regio decreto del 26 novembre 1874.

I pagamenti, che non siano giustificati da tali ricevute, non saranno ritenuti validi.

Art. 92.

Deve il Subeconomo versare nella cassa dell'Economato generale tutte le somme, che avrà esatte per conto dell'Amministrazione a lui affidata, nei tempi e nei modi stabiliti dal predetto Regolamento di contabilità.

CAPO VII.

Norme da seguire nell'Amministrazione dei beneficî vacanti

Art. 93.

Le rendite beneficiarie s'intendono acquistate giorno per giorno, senza distinzione tra frutti naturali e civili. Per l'annata quindi di promiscuo godimento tra il cessato titolare od i suoi eredi, l'Economato ed il nuovo provvisto, la ripartizione avrà luogo nel modo seguente:

Si farà una sola massa di tutte le rendite maturate dal 1° gennaio al 31 dicembre e così pure delle spese: l'avanzo netto si dividerà a giorni, fra i diversi interessati, in proporzione del tempo del godimento spettante a ciascuno.

Le spese di esazione e di amministrazione sono stabilite nella misura fissa del 7 %.

Ove siavi rendita olearia, od altra di natura biennale, dovrà unirsi l'annata fertile alla infeconda, e con lo stesso metodo si procederà per le selve cedue e per i boschi, i cui tagli non avvengono in ogni anno in eguale misura.

Le norme contenute in questo articolo dovranno essere stampate assieme alla tariffa indicata nell'articolo 78 e tenute permanentemente affisse negli uffici subeconomali.

Art. 94.

I fondi rustici ed urbani saranno, per regola generale, dati in affitto mediante asta pubblica, eccetto quelli la cui rendita non ecceda lire duecento.

Art. 95.

I contratti stipulati dal Subeconomo mediante asta pubblica, od a trattativa privata s'intendono soggetti, per quanto riguarda l'amministrazione economale, e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione da parte dell'Economo generale.

Art. 96.

Sei mesi prima che spiri l'affitto in corso, per mezzo di manifesti, che saranno affissi nel Comune ove sono posti i beni, ed in quello ove ha sede l'Economo generale od il Subeconomo, secondo il luogo dove si terrà l'incanto, saranno rese pubbliche le condizioni del nuovo affitto.

Art. 97.

Gli affitti, ai termini dell'articolo 7 del Regio decreto del 19 ottobre 1893, n. 586, non dovranno eccedere la durata di tre anni; ma quando trattasi di oliveti, di selve cedue, o di altri fondi, la cui rendita non sia annuale, potrà il Ministro autorizzare la locazione per un tempo maggiore.

Art. 98.

La subasta sarà preceduta da due manifesti con l'intervallo almeno di 8 giorni fra il primo ed il secondo.

Oltre le condizioni dell'affitto, i manifesti indicheranno il giorno dell'incanto (che non dovrà oltrepassare il quindicesimo dalla data del primo manifesto) ed il giorno della seconda subasta, nel caso che la prima rimanesse deserta, o non si avessero offerte maggiori del prezzo, sul quale si apre l'incanto.

Art. 99.

Se l'annuo canone, che deve servir di base all'incanto, ecceda lire mille pei fondi rustici e lire cinquecento pei fondi urbani, i detti manifesti saranno pubblicati anche nel giornale degli annunzi giudiziari.

Art. 100.

Le offerte di affitto dovranno essere presentate all'ufficio presso cui avrà luogo l'incanto.

Art. 101.

La subasta sarà tenuta innanzi al Subeconomo, eccetto che si tratti di locazione per un fitto superiore a lire quattromila, o l'Economo generale non disponga diversamente.

In questi ultimi casi le offerte, che prima dell'incanto si presentassero al Subeconomo, saranno da lui trasmesse all'Economo generale.

Art. 102.

Nessuno potrà essere ammesso all'asta, se prima non abbia depositato presso l'Economato od il Subeconomato, secondo i casi, somme oppure titoli dello Stato di un valore uguale alla decima parte del fitto su cui si aprirà l'incanto. Se l'affitto supera lire quattromila, il deposito sarà del 5 per cento sull'eccedenza.

Art. 103.

L'incanto sarà aperto sull'offerta più vantaggiosa.

L'aggiudicazione verrà fatta a favore di chi abbia presentato l'offerta maggiore.

Si ha per offerta maggiore quella dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele senza maggiore offerta.

Di tutto sarà esteso verbale, sottoscritto da chi avrà presieduto alla subasta e dall'aggiudicatario.

Art. 104.

Ove nel giorno stabilito non si avesse alcuna offerta, la subasta sarà tenuta in quell'altro giorno che venne indicato nel

manifesto ai termini dell'articolo 93. E se avvenga che in questo secondo esperimento la subasta rimanga pure deserta, l'Economo generale potrà autorizzare l'affitto a trattative private. Ma se l'affitto supera lire duemila, tale autorizzazione dovrà essere data dal Ministero.

Art. 105.

Eseguita la subasta, non sarà ammesso aumento inferiore al sesto della somma per cui fu fatta l'aggiudicazione.

Le offerte di tale aumento saranno presentate all'ufficio in cui si tenne l'incanto, ed entro il termine di 15 giorni dalla data di esso.

Art. 106.

Almeno 10 giorni prima della scadenza di detto termine, sarà pubblicato un altro manifesto nei modi sopraccennati, nel quale, oltre le opportune notizie, s'indicherà il giorno stabilito per presentare le offerte dell'aumento del sesto.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito prescritto con l'articolo 102.

Art. 107.

Se vi sarà tale offerta di aumento, l'ufficio che procedette all'asta, pubblicherà, nei modi sopra stabiliti, un avviso in cui s'indicherà il giorno e l'ora del nuovo incanto, il prezzo per cui fu aggiudicato l'affitto nell'asta precedente, l'aumento offerto e la dichiarazione che l'aggiudicazione, che si farà nel nuovo incanto, sarà definitiva.

Art. 108.

Fra l'avviso e il nuovo incanto vi sarà un termine non minore di 8 giorni, nè maggiore di 15. L'incanto sarà tenuto con le formalità precedentemente prescritte. Se non vi sarà offerta maggiore, l'aggiudicazione rimarrà, in modo definitivo, a chi fece l'aumento.

Art. 109.

Il verbale di definitiva aggiudicazione servirà di titolo ad ambedue le parti contraenti per obbligare l'altra a tutti gli effetti di legge, ed in particolar modo alla stipulazione del corrispondente contratto, salvo quanto è disposto dall'articolo 95.

Art. 110.

Il corrispettivo dell'affitto deve essere stabilito in danaro.

Ogni fittaiuolo sarà tenuto a dare cauzione sopra beni stabili, oppure in valori dello Stato, o garantiti dallo Stato, e soltanto per eccezione potrà presentare un mallevadore solidale e solvibile.

Da tale cauzione potrà dispensare l'Economo generale.

Tutte le spese per gli atti di subasta, stipulazione del contratto, tasse ed ogni altro simile oggetto saranno a carico dell'affittuario.

Art. 111.

Se vi fossero fitti precedenti stabiliti in derrate, i Subeconomi procederanno alla vendita delle medesime, al maggiore offerente, mediante una sola candela ed a pronti contanti.

Tale vendita non potrà essere ritardata più di giorni 15 da quello della ricevuta consegna, ed il prezzo non dovrà essere mai minore di quello segnato dall'ultima mercuriale del luogo in cui si effettua la vendita stessa.

Per protrarre la vendita oltre l'accennato termine, o per effettuarla a prezzo inferiore a quello stabilito dall'accennata mercuriale, i Subeconomi richiederanno speciale autorizzazione all'Economo generale.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 112.

Nulla è, per ora, innovato nella formazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Economato di Torino. Gli attuali membri del Consiglio predetto conserveranno l'indennità loro assegnata dalle vigenti disposizioni.

Art. 113.

Per la prima attuazione del presente Regolamento, potranno i funzionari degli Economati essere trasferiti da una categoria all'altra, secondo le speciali attitudini dimostrate ed i bisogni dell'Amministrazione.

Art. 114.

Il ruolo unico del personale degli Economati non verrà formato se prima non saranno state fatte le promozioni in tutti i singoli Economati e non siano avvenuti i passaggi di categoria previsti nell'articolo precedente.

La graduatoria unica degli impiegati economali verrà pubblicata nel *Bollettino* del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Nel termine di trenta giorni dalla detta pubblicazione, potranno gl'interessati ricorrere contro la collocazione ottenuta: il Ministro provvederà, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 115.

Se per effetto del nuovo ruolo organico a qualche impiegato venisse attribuito uno stipendio inferiore a quello di cui ora fruisce, gli sarà conservata la differenza a titolo di maggiore assegno fino a che abbia raggiunto uno stipendio non inferiore a quello finora goduto, oppure venga a cessare dal servizio.

Art. 116.

Gli attuali impiegati straordinari degli Economati, del Ministero di Grazia e Giustizia e dell'Amministrazione del fondo pel Culto potranno, per questa prima volta, essere ammessi all'esame di concorso pei posti d'ufficiale d'ordine di 2ª classe, con dispensa dai requisiti dell'età e della licenza di scuola secondaria prescritti dagli articoli 59 e 60 del presente Regolamento.

A parità di merito saranno preferiti gl'impiegati suddetti.

Art. 117.

Nelle provincie, in cui la vigilanza sull'amministrazione delle fabbricerie è esercitata per mezzo dei Subeconomi, continueranno questi ad esigere gli emolumenti loro assegnati dalle vigenti disposizioni.

Art. 118.

Si continuerà a liquidare il premio di esazione, con le norme in vigore in ciascuna regione, a quei Subeconomi, attualmente in servizio, i quali, per effetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, venissero a conseguire nel 1899, in complesso, un compenso inferiore di oltre cento lire al premio liquidato, pel Subeconomato cui sono preposti, nell'ultimo quinquennio, escluse le indennità di qualunque natura.

Art. 119.

I Subeconomi che, per essere stati nominati sotto l'impero di antiche disposizioni, non abbiano data cauzione, dovranno prestarla con le norme prescritte dal presente Regolamento, nel termine improrogabile di sei mesi, sotto pena di decadenza dall'ufficio.

Art. 120.

Il presente Regolamento andrà in vigore il 1° aprile 1899. Ogni disposizione contraria al medesimo s'intende abrogata.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
C. Finocchiaro-Aprile.

A.

TARIFFA (*)

degli onorari e delle indennità dovute ai Subeconomi ed ai Periti

Ai Subeconomi.

1. Per la compilazione del verbale di vacanza, di sottoposizione a mano Regia o d'immissione in possesso:

a) di mensa arcivescovile o vescovile o di seminario . . . . L. 20 —

(*) N.B. La presente tariffa, stampata a caratteri chiari, dovrà rimanere permanentemente affissa negli Uffici subeconomali.

b) di parrocchia . . . . L. 10 —
c) di canonicato, coadiutoria od altro ente . . » 5 —

2. Per ogni vacazione di ore quattro, impiegate: nella compilazione dello stato patrimoniale attivo e passivo, nell'accertamento della condizione dei fabbricati, terreni, arredi sacri, quando non si ritenga necessaria l'opera d'un perito; nell'esame e classificazione di titoli e documenti:
   per la prima vacazione . . . . » 5 —
   per le successive . . . . » 3 —
3. Per la compilazione d'un avviso d'asta . . . » 2 —
   » del verbale di aggiudicazione provvisoria . . . . . » 1 —
   » » di ricevimento dell'offerta d'aumento del sesto . . » 1 50
   » » di aggiudicazione definitiva:
   se l'affitto è di lire 500. . . . . . . » 1 —
   se supera detta somma: da lire 501 a 1000 . . » 2 —
   da lire 1001 a 5000 . . » 3 —
   da lire 5001 in sopra . » 5 —

   Quando il verbale d'aggiudicazione provvisoria diventa definitivo, si applica la tariffa dell'aggiudicazione definitiva.

   Per la stipulazione di contratti scritti, senza formalità d'asta, si esigeranno gli emolumenti stabiliti per l'aggiudicazione definitiva.
4. Per l'intervento, quando sia prescritto, alla stipulazione d'un atto qualsiasi davanti a notaio od altro pubblico ufficiale . . . . » 3 —
5. Per la scritturazione degli atti sopraccennati, delle relative copie, compresa l'autenticazione, è dovuto per ogni facciata di venticinque righe con non meno di cinquanta lettere o cifre per riga . . . » 0 20
6. Le indennità di trasferta e di soggiorno saranno liquidate in conformità di quelle stabilite, pei funzionarî dello Stato, coi Regi decreti del 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.

Ai Periti.

7. Per la relazione di una perizia di restauri ai fabbricati, o di bonificamenti nei terreni, ritenuti necessarî, o di accertamento di danni o miglioramenti recati ai fondi, o di descrizione tecnica di beni immobili . . . . L. 6 —
8. Per ogni vacazione di quattro ore ognuna, impiegate, o sopra luogo od a tavolino, nelle operazioni preliminari assolutamente necessarie per la compilazione della perizia, come rilievi, tipi, ecc. . . » 6 —
9. La scritturazione si compensa come è detto all'articolo 5.
10. Le indennità di trasferta sono calcolate secondo l'articolo 6.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Guardasigilli
C. Finocchiaro-Aprile.

B.

RUOLO UNICO dei funzionarî degli Economati dei beneficî vacanti.

Num. dei posti per carriera	Num. dei posti per classe	GRADI E CLASSI	Stipendio individuale	SPESA per classe	SPESA per carriera
		Carriera amministrativa.			
	2	Economi generali di 1ª classe	8,000	16,000	
	5	Id. di 2ª »	7,000	35,000	
	2	Segretari capi di 1ª classe	6,000	12,000	
	5	Id. di 2ª »	5,000	25,000	
	3	Capi Sezione	4,500	13,500	
	9	Segretari di 1ª classe	4,000	36,000	
	11	Id di 2ª »	3,500	38,500	
	14	Id. di 3ª »	3,000	42,000	
	11	Vice Segretari di 1ª classe	2,500	27,500	
	12	Id. di 2ª »	2,000	24,000	
74					269,500
		Carriera di ragioneria.			
	2	Capi sezione di 1ª classe	5,000	10,000	
	3	Id. di 2ª »	4,500	13,500	
	7	Segretari di 1ª classe	4,000	28,000	
	4	Id. di 2ª »	3,500	14,000	
	10	Id. di 3ª »	3,000	30,000	
	11	Vice segretari di 1ª classe	2,500	27,500	
	11	Id. di 2ª »	2,000	22,000	
	12	Id. di 3ª »	1,500	18,000	
	2	Cassieri di 1ª classe	4,000	8,000	
	5	Id. di 2ª »	3,000	15,000	
67					186,000
		Carriera d'ordine.			
	2	Archivisti di 1ª classe	3,000	6,000	
	9	Id. di 2ª »	2,500	22,500	
	6	Id. di 3ª »	2,000	12,000	
	18	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	1,700	30,600	
	19	Id. di 2ª »	1,400	26,600	
51					97,700
		Personale di servizio.			
	2	Uscieri di 1ª classe	1,200	2,400	
	12	Id. di 2ª »	1,000	12,000	
	6	Inservienti	900	5,400	
20					19,800
215					573,000

Le funzioni d'ispettore possono essere conferite a segretari e vice segretari della carriera amministrativa e di quella di ragioneria.

Le funzioni di capo ragioniere sono conferite a capi sezione ed a segretari; quelle di controllore a segretari e vice segretari della carriera di ragioneria.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
C. Finocchiaro-Aprile.

C.

TABELLA
del personale assegnato all'Economato di Bologna.

Num. dei posti	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo	
		individuale	per classe
	Carriera amministrativa e di ragioneria.		
1	Economo generale di 2ª classe.	7,000	7,000
1	Segretario capo di 2ª classe. . .	5,000	5,000
2	Segretari di 1ª classe (*a*) . .	4,000	8,000
1	Segretario di 2ª » . . .	3,500	3,500
2	Segretari di 3ª » . . .	3,000	6,000
2	Vice segretari di 1ª classe (*b*).	2,500	5,000
2	Id. di 2ª » . .	2,000	4,000
2	Id. di 3ª » . .	1,500	3,000
1	Cassiere di 2ª classe	3,000	3,000
14	Totale . . .	. . . . .	44,500
	Carriera d'ordine.		
1	Archivista di 2ª classe . . .	2,500	2,500
2	Ufficiali d'ordine di 1ª classe .	1,700	3,400
2	Id. di 2ª » .	1,400	2,800
5	Totale . . .	. . . . .	8,700
	Personale di servizio.		
1	Usciere di 2ª classe	1,000	1,000
1	Inserviente	900	900
2	Totale . . .	. . . . .	1,900

RIEPILOGO.

14	Carriera amministrativa e di ragioneria . .	44,500
5	Carriera d'ordine	8,700
2	Personale di servizio	1,900
21	Totale generale . . .	55,100

(*a*) Uno dei quali con le funzioni di capo ragioniere.
(*b*) Uno dei quali con le funzioni di controllore.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

D.

TABELLA
del personale assegnato all'Economato di Firenze.

Num. dei posti	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo	
		individuale	per classe
	Carriera amministrativa.		
1	Economo generale di 2ª classe.	7,000	7,000
1	Segretario capo di 2ª classe. .	5,000	5,000
2	Segretari di 1ª classe. . . .	4,000	8,000
2	Id. di 2ª »	3,500	7,000
2	Id. di 3ª »	3,000	6,000
2	Vice segretari di 1ª classe. .	2,500	5,000
2	Id. di 2ª » . .	2,000	4,000
12	Totale . . .	. . . . .	42,000
	Carriera di ragioneria.		
1	Capo sezione di 2ª classe (*a*) .	4,500	4,500
1	Segretario di 2ª classe . . .	3,500	3,500
3	Segretari di 3ª classe. . . .	3,000	9,000
2	Vice segretari di 1ª classe (*b*).	2,500	5,000
2	Id. di 2ª » . .	2,000	4,000
2	Id. di 3ª » . .	1,500	3,000
1	Cassiere di 2ª classe	3,000	3,000
12	Totale . . .	. . . . .	32,000
	Carriera d'ordine.		
1	Archivista di 2ª classe . . .	2,500	2,500
1	Id. di 3ª » . .	2,000	2,000
2	Ufficiali d'ordine di 1ª classe .	1,700	3,400
4	Id. di 2ª » .	1,400	5,600
8	Totale . . .	. . . .	13,500
	Personale di servizio.		
2	Uscieri di 2ª classe.	1,000	2,000
1	Inserviente.	900	900
3	Totale . . .	. . . . .	2,900

RIEPILOGO.

12	Carriera amministrativa	42,000
12	Carriera di ragioneria.	32,000
8	Carriera d'ordine	13,500
3	Personale di servizio	2,900
35	Totale generale . . .	90,400

(*a*) Con le funzioni di capo ragioniere.
(*b*) Uno dei quali con le funzioni di controllore.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

E.

TABELLA
del personale assegnato all'Economato di Milano.

Num. dei posti	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe
	Carriera amministrativa e di ragioneria.		
1	Economo generale di 2ª classe.	7,000	7,000
1	Segretario capo di 2ª classe .	5,000	5,000
2	Segretari di 1ª classe (*a*) . .	4,000	8,000
2	Id. di 2ª »	3,500	7,000
2	Id. di 3ª »	3,000	6,000
1	Vice segretario di 1ª classe (*b*)	2,500	2,500
2	Vice segretari di 2ª » . .	2,000	4,000
1	Vice segretario di 3ª » . .	1,500	1,500
1	Cassiere di 2ª classe	3,000	3,000
13	Totale . . .	. . . . .	44,000
	Carriera d'ordine.		
1	Archivista di 2ª classe . . .	2,500	2,500
2	Ufficiali d'ordine di 1ª classe .	1,700	3,400
1	Id. di 2ª » . .	1,400	1,400
4	Totale . . .	. . . . .	7,300
	Personale di servizio.		
1	Usciere di 2ª classe	1,000	1,000
1	Inserviente	900	900
2	Totale . . .	. . . . .	1,900
	RIEPILOGO.		
13	Carriera amministrativa e di ragioneria . .		44,000
4	Carriera d'ordine.		7,300
2	Personale di servizio		1,900
19	Totale generale . . .		53,200

(*a*) Uno dei quali con le funzioni di capo ragioniere.
(*b*) Con le funzioni di controllore.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
C. Finocchiaro-Aprile.

F.

TABELLA
del personale assegnato all'Economato di Napoli.

Num. dei posti	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe
	Carriera amministrativa.		
1	Economo generale di 1ª classe.	8,000	8,000
1	Segretario capo di 1ª classe. .	6,000	6,000
1	Capo sezione	4,500	4,500
2	Segretari di 1ª classe. . . .	4,000	8,000
3	Id. di 2ª »	3,500	10,500
3	Id. di 3ª »	3,000	9,000
3	Vice segretari di 1ª classe . .	2,500	7,500
3	Id. di 2ª » . .	2,000	6,000
17	Totale . . .	. . . . .	59,500
	Carriera di ragioneria.		
1	Capo sezione di 1ª classe (*a*) .	5,000	5,000
1	Id. di 2ª » . . .	4,500	4,500
1	Segretario di 1ª classe. . . .	4,000	4,000
1	Id. di 2ª »	3,500	3,500
3	Segretari di 3ª » (*b*). . .	3,000	9,000
3	Vice segretari di 1ª classe . .	2,500	7,500
3	Id. di 2ª » . .	2,000	6,000
2	Id. di 3ª » . .	1,500	3,000
1	Cassiere di 1ª classe	4,000	4,000
16	Totale . . .	. . . . .	46,500
	Carriera d'ordine.		
1	Archivista di 1ª classe . . .	3,000	3,000
2	Archivisti di 2ª » . . .	2,500	5,000
2	Id. di 3ª » . . .	2,000	4,000
4	Ufficiali d'ordine di 1ª classe .	1,700	6,800
4	Id. di 2ª » .	1,400	5,600
13	Totale. . .	. . . . .	24,400
	Personale di servizio.		
1	Usciere di 1ª classe	1,200	1,200
3	Uscieri di 2ª »	1,000	3,000
1	Inserviente.	900	900
5	Totale. . .	. . . . .	5,100
	RIEPILOGO.		
17	Carriera amministrativa		59,500
16	Carriera di ragioneria.		46,500
13	Carriera d'ordine		24,400
5	Personale di servizio		5,100
51	Totale generale . . .		135,500

(*a*) Con le funzioni di capo ragioniere.
(*b*) Uno dei quali con le funzioni di controllore.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
C. Finocchiaro-Aprile.

G.

TABELLA del personale assegnato all'Economato di Palermo.

Num. dei posti	GRADI e CLASSI	Stipendio annuo	
		individuale	per classe
	Carriera amministrativa e di ragioneria.		
1	Economo generale di 2ª classe.	7,000	7,000
1	Segretario capo di 2ª classe .	5,000	5,000
2	Segretari di 1ª classe (*a*). . .	4,000	8,000
1	Segretario di 2ª »	3,500	3,500
2	Segretari di 3ª »	3,000	6,000
2	Vice segretari di 1ª classe (*b*).	2,500	5,000
2	Id. di 2ª » . .	2,000	4,000
2	Id. di 3ª » . .	1,500	3,000
1	Cassiere di 2ª classe	3,000	3,000
14	Totale . . .	. . . . .	44,500
	Carriera d'ordine.		
1	Archivista di 2ª classe . . .	2,500	2,500
1	Id. di 3ª » . . .	2,000	2,000
2	Ufficiali d'ordine di 1ª classe .	1,700	3,400
2	Id. di 2ª » .	1,400	2,800
6	Totale . . .	. . . . .	10,700
	Personale di servizio.		
1	Usciere di 2ª classe	1,000	1,000
1	Inserviente	900	900
2	Totale . . .	. . . . .	1,900

RIEPILOGO.

14	Carriera amministrativa e di ragioneria . .	44,500
6	Carriera d'ordine	10,700
2	Personale di servizio	1,900
22	Totale generale . . .	57,100

(*a*) Uno dei quali con le funzioni di ragioniere capo.
(*b*) Uno dei quali con le funzioni di controllore.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
C. Finocchiaro-Aprile.

H.

TABELLA del personale assegnato all'Economato di Torino.

Num. dei posti	GRADI e CLASSI	Stipendio annuo	
		individuale	per classe
	Carriera amministrativa.		
1	Economo generale di 1ª classe .	8,000	8,000
1	Segretario capo di 1ª classe .	6,000	6,000
2	Capi sezione	4,500	9,000
2	Segretari di 1ª classe	4,000	8,000
2	Id. di 2ª »	3,500	7,000
3	Id. di 3ª »	3,000	9,000
2	Vice segretari di 1ª classe . .	2,500	5,000
3	Id. di 2ª » . .	2,000	6,000
16	Totale . . .	. . . . .	58,000
	Carriera di ragioneria.		
1	Capo sezione di 1ª classe (*a*) .	5,000	5,000
1	Id. di 2ª » . .	4,500	4,500
2	Segretari di 1ª classe . . .	4,000	8,000
1	Segretario di 2ª »	3,500	3,500
3	Segretari di 3ª » (*b*). . . .	3,000	9,000
3	Vice segretari di 1ª classe . .	2,500	7,500
2	Id. di 2ª » . .	2,000	4,000
2	id. di 3ª » . .	1,500	3,000
1	Cassiere di 1ª classe	4,000	4,000
16	Totale . . .	. . . . .	48,500
	Carriera d'ordine.		
1	Archivista di 1ª classe . . .	3,000	3,000
2	Archivisti di 2ª » . . .	2,500	5,000
2	Id. di 3ª » . . .	2,000	4,000
4	Ufficiali d'ordine di 1ª classe .	1,700	6,800
4	Id. di 2ª » .	1,400	5,600
13	Totale . . .	. . . . .	24,400
	Personale di servizio.		
1	Usciere di 1ª classe	1,200	1,200
3	Uscieri di 2ª »	1,000	3,000
4	Totale . . .	. . . . .	4,200

RIEPILOGO

16	Carriera amministrativa	58,000
16	Carriera di ragioneria.	48,500
13	Carriera d'ordine	24,400
4	Personale di servizio	4,200
49	Totale generale . . .	135,100

(*a*) Con le funzioni di capo ragioniere.
(*b*) Uno dei quali con le funzioni di controllore.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
C. Finocchiaro-Aprile.

I.

TABELLA
del personale assegnato all'Economato di Venezia.

Num. dei posti	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe
	Carriera amministrativa e di ragioneria.		
1	Economo generale di 2ª classe	7,000	7,000
1	Segretario capo di 2ª classe	5,000	5,000
1	Segretario di 1ª classe (*a*)	4,000	4,000
1	Id. di 2ª »	3,500	3,500
1	Id. di 3ª »	3,000	3,000
2	Vice segretari di 1ª classe (*b*)	2,500	5,000
2	Id. di 2ª »	2,000	4,000
1	Vice segretario di 3ª »	1,500	1,500
1	Cassiere di 2ª classe	3,000	3,000
11	Totale	.....	36,000
	Carriera d'ordine.		
1	Archivista di 2ª classe	2,500	2,500
2	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	1,700	3,400
2	Id. di 2ª »	1,400	2,800
5	Totale	.....	8,700
	Personale di servizio.		
1	Usciere di 2ª classe	1,000	1,000
1	Inserviente	900	900
2	Totale	.....	1,900
	RIEPILOGO.		
11	Carriera amministrativa e di ragioneria		36,000
5	Carriera d'ordine		8,700
2	Personale di servizio		1,900
18	Totale generale		46,600

(*a*) Con le funzioni di capo ragioniere.
(*b*) Uno dei quali con le funzioni di controllore.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente Regio decreto:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCCCXLII (Dato a Monza l' 8 ottobre 1898), col quale è approvato il nuovo Statuto della Cassa di risparmio di Civitella Casanova.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente*:

Con R. decreto del 26 febbraio u. s., gl'ingegneri Annibale Sabelli ed Emanuele Ricci sono stati nominati allievi-ingegneri nel R. Corpo delle Miniere, a datare dal 1° marzo corrente.

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Notificazione.

Con decreto del 2 marzo 1899, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, vista la deliberazione provinciale di Bergamo, in data del 14 febbraio 1899, ha esteso ai Comuni di Alzano Maggiore e di Pedrengo le norme contenute nel decreto Ministeriale del 29 gennaio 1892, concernenti la cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla cocciniglia (*Diaspis pentagona*).

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 10 marzo, a lire 108,28.

MINISTERO D' AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

9 marzo 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	102,63 1/2	100,63 1/2
	4 1/2 % *netto*	111,70 1/8	110,67 5/8
	4 % *netto*	102,34	100,34
	3 % *lordo*	64,73 3/4	63,53 3/4

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO – Giovedì 9 marzo 1899

Presidenza del Vice-Presidente PALBERTI.

La seduta comincia alle 14.

FULCI NICOLÒ, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica un invito della città di Casale ad assistere alla celebrazione del cinquantesimo anniversario della difesa contro gli Austriaci.

Resta incaricato il deputato di Casale, e gli altri che là saranno presenti, a rappresentare la Camera.

Interrogazioni.

VACCHELLI, ministro del tesoro, risponde subito all'on. De Nava, che desidera conoscere « quali provvedimenti abbia adottato o intenda di adottare per l'attuazione della legge pel ritiro dei buoni di cassa, e per l'emissione delle monete divisionali ».

Dichiara che sono già pubblicati i decreti che proibiscono l'esportazione della moneta divisionaria d'argento o ne regolano l'uso nel pagamento dei dazi doganali.

Nella seconda metà di questo mese comincierà l'emissione dei pezzi da una e due lire, non facendosi, per ora, alcuna emissione di pezzi da 50 centesimi.

Per non turbare il minuto commercio si comincierà dal non far rispondere dalla Casse pubbliche i buoni di cassa logori, adoperando invece le monete d'argento. In seguito, a richiesta, si cambieranno i buoni di cassa con argento.

Si ometteranno prima le monete non vincolate che si hanno in cassa; e poi, di mano in mano che si ritireranno i buoni di cassa, resterà svincolata altrettanta valuta ora immobilizzata, che si adopera nei pagamenti.

Non vi è affatto pericolo di danneggiare il cambio con un aumento di circolazione cartacea, la quale invece diminuirà, poichè attualmente in sostituzione delle monete di argento che si hanno nelle tesorerie, in più dell'ammontare dei buoni di cassa, circolano biglietti di Banca; circolazione che cesserà coll'emissione delle monete.

Dichiara altresì che non vi è affatto pericolo di pletora di spezzati d'argento perchè il pubblico ne trattiene assai più che non dei buoni di cassa, e perchè la quantità complessiva è appena sufficiente ad una giusta circolazione.

Ad ogni modo le tesorerie riceveranno gli spezzati d'argento in pagamento senza limite di somma e quindi ogni esuberanza sarebbe subito eliminata.

Non è probabile nemmeno che la circolazione dell'argento impelisca o renda esuberante quella dei biglietti dello Stato; giacchè nel caso si potrà ritirare con tutta facilità la parte di essi coperta a piena riserva, la quale ora è di scudi che si possono facilmente realizzare.

DE NAVA prende atto delle dichiarazioni dell'on. ministro, delle quali è lieto.

CHIAPUSSO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. De Felice-Giuffrida che desidera « sapere se creda regolare la condotta dell'Avvocatura erariale di Napoli, che, intervenendo a nome del Regio Ispettorato ferroviario, in una causa tra la Società Adriatica e diversi impiegati ferroviari, nega, a danno di questi, ciò che hanno dichiarato alla Camera diversi ministri e ciò che risulta dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta ».

Riconosce che la questione è gravissima. Si tratta della retta interpretazione dell'articolo 103 delle Convenzioni. Le disposizioni che prenderà il Ministero si uniformeranno ai pareri dell'Avvocatura erariale ed ai voti della Camera.

DE FELICE-GIUFFRIDA rileva che l'Avvocatura erariale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ha agito in senso contrario alle dichiarazioni fatte ripetute volte dai ministri alla Camera. Chiede che ciò più non avvenga.

COLOSIMO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio, risponde all'on. Giuliani che desidera sapere « per quali ragioni il Governo indugia a presentare il disegno di legge sui demanî comunali nelle provincie del Mezzogiorno ed in Sicilia da tempo discusso dall'altro ramo del Parlamento, non ostante la promessa del ministro che lo avrebbe presentato nella prima quindicina del mese di febbraio ».

Quando il Ministero avrà studiato con coscienza questo disegno di legge, che non è suo, lo presenterà alla Camera.

GIULIANI rileva l'importanza di questo disegno di legge e le molte promesse fatte dal Governo. Si meraviglia che si indugi tanto; e chiede che la promessa del ministro Fortis sia mantenuta sollecitamente.

COLOSIMO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio, afferma che le sue dichiarazioni concordano perfettamente con le idee dell'on. ministro.

PALUMBO, ministro della marineria, risponde all'interrogazione dell'on. Santini « sul soverchio ritardo del processo per i continuati furti nel Regio arsenale marittimo di Taranto, così che gli imputati, taluni dei quali presunti innocenti, siano da due anni in arresto preventivo ».

Accenna alle cause del ritardo, che del resto saranno rimosse perchè la giustizia abbia sollecito corso.

SANTINI prende atto delle dichiarazioni dell'on. ministro, raccomandando al ministro guardasigilli che il processo sia condotto con sollecitudine.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia, assicura che l'autorità giudiziaria farà il suo dovere.

Lettura di una proposta di legge.

CERIANA-MAYNERI, segretario, dà lettura di una proposta del deputato Colarusso per l'aggregazione del Comune di Rosarno (Reggio-Calabria) alla pretura di Palmi.

Seguito della discussione in prima lettura del disegno di legge sui delinquenti recidivi.

DE FELICE-GIUFFRIDA, conoscendo, per esperienza personale, il sistema carcerario italiano, dichiara che il regime in comune si risolve in una vera scuola del delitto; onde la cura della criminalità non deve ricercarsi nella relegazione, la quale non è che l'inasprimento del domicilio coatto, pessima tra le pene e ben diversa dalla deportazione, pena emendatrice, applicata in Francia.

Esclude poi la necessità della legge, notando che i recidivi hanno avuto minima parte nei moti del 1894 e del 1898; ed esclude altresì che la legge proposta segua l'esempio della Francia, giacchè la legge Béranger mira ad impedire la recidività ed ha infatti prodotto effetti sorprendenti.

Nota infine che, non ostante le dichiarazioni del ministro, la legge mira a colpire anche il pensiero. Per tutte queste ragioni voterà contro il passaggio alla seconda lettura.

NOCITO voterà contro la legge, considerandola imperfetta dal lato tecnico. Vi manca anzitutto la definizione della relegazione, e la determinazione della sua durata; inoltre essa infligge la pena del bando, che non si può applicare agl'italiani.

Ritiene poi non necessaria la legge, perchè il codice penale e la legge di pubblica sicurezza puniscono già la recidiva abituale; e non occorre una nuova difesa contro i recidivi, molto più ch'essi non salgono tra di noi a proporzioni eccessive, come non v'è notevole aumento nella criminabilità.

Considera poi inattuabile la legge mancando del tutto, benchè previsti nel Codice, quegli stabilimenti industriali nei quali i re-

cidivi dovrebbero essere ammessi, e perchè i nove stabilimenti agricoli sono destinati ai coatti.

Quanto all'idea di mandare i recidivi nell'Eritrea, indipendentemente da ogni considerazione politica, osserva che l'esperienza di quanto è accaduto in Assab sconsiglierebbe ciò.

Conclude dicendo che, invece di questi disegni di legge, meglio si può provvedere, alla criminalità, con una riforma razionale del sistema penitenziario, e migliorando l'educazione nazionale e le condizioni dell'agricoltura (Bene!)

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia, dopo avere affermato l'assoluta necessità di questo disegno di legge, rileva che tutti gli oratori, meno l'on. Lucchini, ne accettarono il concetto informatore che, d'altronde, nel 1894 e nel 1898 ebbe già la sanzione del Parlamento.

Le statistiche dimostrano che i recidivi, dal 1891 al 1895, salirano dal 24,31 al 27,13 per cento; e non è infondato supporre che queste cifre, benchè desunte da statistiche ufficiali, siano inferiori al vero. Un provvedimento, perciò, s'imponeva, e di carattere permanente, seguendo l'esempio di quanto fu fatto in altri paesi civili.

Confuta le osservazioni dell'on. Lucchini, notando che il risultato, non sempre soddisfacente, ottenutosi in Francia dalla legge del 1885 fu conseguenza di cattiva applicazione; che l'eliminare certe condizioni di fatto deve inevitabilmente condurre ad una diminuzione di delinquenza; che questa legge potrà e dovrà essere a suo tempo completata riformando l'istituto dell'ammonizione, modificando e fors'anco abolendo la sorveglianza speciale, istituendo l'interdizione locale e via via.

Dichiara che il provvedimento ora in discussione non può essere limitato ai delinquenti specifici, dappoichè la quotidiana esperienza dimostra che i recidivi generici sono dovunque i più pericolosi: soggiunge però che il Governo è disposto a concordare con la Camera qualche emendamento che valga a meglio precisare il carattere e la portata di questa legge.

Giustifica la proposta della relegazione, osservando che, per ragioni di fatto, non si poteva adottare il concetto della deportazione; notando l'inutilità d'una dottrinaria definizione della nuova pena proposta, quando questa raggiunge lo scopo che si prefigge nell'interesse sociale; affermando che fondamento di questa legge sono le colonie agricole ed industriali; rilevando la diversità che corre fra relegazione perpetua e relegazione a tempo indeterminato e che ha già il suo correttivo nell'articolo 10; e dichiarando per ultimo che non si poteva lasciare al magistrato facoltà di decretare la relegazione, per non dar luogo ad ingiusto varietà di giudizio.

Trova ingiustificato il dubbio espresso da qualche oratore che questa legge possa colpire anche i reati politici, ed osserva come male siasi invocata la giurisprudenza riguardo all'articolo 247 del Codice penale, il quale riguarda reati politici e reati comuni. (Interruzioni all'Estrema Sinistra).

Del rimanente il Governo non rifiuta di accogliere quelle modificazioni che valgano ad eliminare qualunque dubbio ed equivoco.

Riguardo poi alla spesa, dichiara che il disegno di legge come è congegnato contiene i mezzi per la sua graduale applicazione. Non sono quindi da temere quei carichi esagerati ai quali qualche oratore ha accennato.

Non può accettare gli ordini del giorno degli onorevoli De Felice-Giuffrida e Lucchini per i concetti ai quali si inspirano. Potrebbe invece accettare in massima l'ordine del giorno dell'on. Venturi. (Bravo! — Approvazioni).

Conclude esprimendo la fiducia che la Camera vorrà dimostrare di essere unanime nel proposito di voler tutelare l'ordine, la sicurezza sociale. (Commenti — Approvazioni).

LUCCHINI LUIGI, rilevando le censure mosse dall'on. Ferri al codice penale, osserva come esso nei suoi dieci anni della sua applicazione non è stato fatto oggetto di alcuna critica seria, nè di proposte di riforma.

Quanto ad altre allusioni dell'on. Ferri, dichiara che ne risponde soltanto alla propria coscienza.

Agli onorevoli Ferri e Barzilai, che hanno male interpretate le sue parole, spiega in quale senso egli abbia negato l'aumento della delinquenza, e dimostra come siano fondati i calcoli da lui istituiti sul numero dei recidivi. Ritiene poi che i suoi avversarî abbiano un concetto sbagliato della finalità della legge penale, e le loro conclusioni lo dimostrano. (Interruzioni all'Estrema Sinistra — Approvazioni).

FRANCHETTI, all'on. Ferri che lo citò riguardo alla colonizzazione nell'Eritrea, osserva che il tentativo, del quale egli fu gran parte, riusciva perfettamente; solo fu contrastato, e perfino dalle autorità coloniali. La colonizzazione su quell'Altipiano è possibile sotto tutti i rapporti e con beneficio dei colonizzatori.

BONACCI, parlando per fatto personale, dichiara all'on. Ferri di essere stato l'iniziatore della coltivazione per mezzo dei condannati alle Tre Fontane; e segnala i benefici effetti ottenutivi, come risulta dalle sue dichiarazioni fatte alla Camera nel 1883.

Il disegno era più vasto: egli intendeva utilizzare la delinquenza contro la malaria, per redimere ad un tempo e quelle anime dalla colpa e quelle terre dal miasma. Ma, dopo che l'oratore lasciò il Ministero dell'interno, il disegno non fu continuato per le gelosie scientifiche fra gli igienisti e per le ostilità di coloro che hanno interesse a che l'Agro romano non sia bonificato.

Dopo di ciò, come dichiarazione di voto, si dice dolente di non poter votare a favore di questo disegno di legge, perchè troppo difettoso e nel concetto e nella forma, come altri oratori hanno largamente dimostrato con argomenti, ai quali non è stato adeguatamente risposto.

In questa legge non si dice infatti ove debba scontarsi la relegazione: se dovesse scontarsi in Italia, non si avrebbe che una nuova forma di domicilio coatto. Non si distinguono poi fra i recidivi quelli, che veramente sono incorreggibili, e quelli, che tali non sono. Inoltre non si fa cenno della condanna condizionale. Infine non si pensa al nuovo onere gravissimo, che si addossa all'erario. (Commenti — Approvazioni).

FERRI, per fatto personale, dichiara esser contrario a certe esagerate conseguenze, che alcuno volle trarre dalle teorie positive del diritto penale.

Lamenta l'intollerantismo scientifico, che ha informato l'opera di alcune Commissioni giudicatrici di concorsi universitari.

Quanto all'oratore, egli, nel 1884, perdette la cattedra dell'Università di Pisa per effetto di una intolleranza non scientifica, ma politica.

CODACCI-PISANELLI, avendo fatto parte della facoltà giuridica di Pisa, dichiara che quella deliberazione, presa ad unanimità, non fu inspirata da motivi politici, ma didattici. (Interruzioni del deputato Ferri).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia, risponde all'on. Bonacci che anzitutto importa provvedere alla difesa sociale contro i recidivi. Si studieranno poi gli altri argomenti, che sono con questi connessi, e fra gli altri quello sulla condanna condizionale.

PRESIDENTE pone a partito la questione, rimasta sospesa, circa il passaggio alla seconda lettura del disegno di legge sugli obblighi dei militari in congedo appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico.

Avverte che è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Gattorno, Costa Andrea, Basetti, Garavetti, Del Balzo Carlo, Taroni, Prampolini, Bissolati, Girardini, Socci, Agnini, De Felice-Giuffrida, De Marinis, Bertesi, Pipitone, Mazza, Nofri, Colli, Guerci, Valori, Ferri, Marcora, Morgari, Pala, Pantano, Cradaro, Caldesi.

COSTA ALESSANDRO, segretario, fa la chiama.

Rispondono si:

Afan de Rivera — Aguglia — Aliberti — Anzani — Arcoleo — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Barracco — Bortarelli — Bertotti — Bertolini — Bianchori — Binelli — Biscarotti — Bonacossa — Bonardi — Bonfigli — Bonin — Borsarolli — Brunetti Eugenio — Brunialti.

Caffarelli — Calabria — Calissano — Callori Giacomo — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Cantalamessa — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Carcano — Carmine — Casalo — Casalini — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Ceriana-Maynori — Chiapusso — Chinaglia — Cimorelli — Clemente — Clementini — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coletti — Colombo Giuseppe — Colombo-Quattrofrati — Colonna Prospero — Colosimo — Contarini — Conti — Costa Alessandro — Costantini — Cottafavi — Curioni — Cuzzi.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — D'Ayala-Valva — De Amicis Mansueto — De Asarta — De Bernardis — De Donno — De Martino — De Mita — De Nava — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Bagnasco — Di Broglio — Di Cammarata — Di Rudinì Antonio — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Donadio — Donnaperna.

Facta — Falconi — Fani — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Franchetti — Frola — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gabba — Galimberti — Galletti — Gallo — Ghigi — Giaccone — Gianolio — Giolitti — Giovanelli — Giuliani — Grassi-Pasini — Greppi — Grippo — Grossi.

Lacava — Lampiasi — Laudisi — Lochis — Lucernari — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Majorana Angelo — Mancini — Marazzi Fortunato — Mariotti — Marsengo-Bastia — Mascia — Massimini — Matteucci — Mauro — Maury — Mazzella — Mazziotti — Medici — Monafoglio — Mezzacapo — Mezzanotte — Michelozzi — Miniscalchi — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo.

Niccolini.

Oliva — Orlando — Orsini-Baroni — Ottavi.

Pais-Serra — Palizzolo — Palumbo — Panzacchi — Papadopoli — Perrotta — Piccolo-Cupani — Piola — Piovene — Podestà — Pompilj.

Radice — Reale — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rocca Fermo — Rogna — Romano — Roselli — Rossi Enrico — Rovasenda — Ruffo.

Sacconi — Salandra — Santini — Saporito — Scaramella-Manetti — Schiratti — Scotti — Sella — Senise — Serralunga — Sili — Sola — Sormani — Soulier — Spirito — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi-Gianforte — Suardo Alessio.

Testasecca — Tiepolo — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi.

Vagliasindi — Vendemini — Veneziale — Venturi — Vienna — Villa — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss.

Zoppa.

Rispondono no:

Aggio — Agnini — Angiolini.

Barzilai — Basetti — Beduschi — Bertesi — Bissolati.

Caldesi — Celli — Costa Andrea — Credaro.

De Felice-Giuffrida — Del Balzo Carlo — De Marinis — De Nobili.

Falletti — Farina Emilio — Fazi — Ferri — Fracassi.

Gallini — Garavetti — Gattorno — Ghillini — Giampietro — Girardini — Giusso — Guerci.

Imperiale.

Lojodice — Lucchini Luigi.

Marcora — Marescalchi Alfonso — Morgari.

Nocito — Nofri.

Pala — Pavia — Pipitone — Poli — Prampolini.

Sacchi — Socci.

Taroni — Tecchio.

Valeri.

Sono in congedo:

Alessio.

Bacci — Bastogi — Bertoldi — Brunetti Gaetano.

Calderoni — Civelli — Costa-Zenoglio.

Della Rocca.

Frascara.

Lucifero.

Pasolini-Zanelli — Pini.

Romanin-Jacur.

Spada.

Tozzi.

Wollemborg.

Sono ammalati:

Bracci.

Colonna Luciano.

Florena.

Lugli.

Panattoni.

Ruggieri.

Sani — Scaglione.

Testa — Trinchera — Turrisi.

È in missione:

Martini.

Assenti per ufficio pubblico:

Pascolato.

Toaldi.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione nominale:

Hanno risposto *sì* 206
Hanno risposto *no* 47

(La Camera delibera di passare alla seconda lettura).

PELLOUX, presidente del Consiglio, propone che questo disegno di legge sia deferito alla stessa Commissione che esamina quello per riforme all'editto sulla stampa e alla legge di pubblica sicurezza. Non ne fa però questione formale.

PANSINI, si oppone, invocando il regolamento.

PRESIDENTE, nota che il regolamento ciò non esclude.

TRIPEPI propone che la Commissione sia nominata dal presidente.

Voci all'Estrema Sinistra: Agli Uffici!

PRESIDENTE prega l'on. Tripepi di non insistere.

TRIPEPI non insiste.

SUARDO ALESSIO fa propria la proposta del presidente del Consiglio.

DE NAVA si associa all'on. Suardo Alessio.

PIPITONE e FERRI si oppongono. (Rumori).

MANNA, propone che la Commissione sia nominata direttamente dalla Camera.

PRESIDENTE avverte che è stata chiesta la votazione nominale (Rumori) dagli onorevoli Taroni, Pansini, Angiolini, Beduschi, Aggio, Gallini, Celli, Bertesi, Nofri, Socci, Manna, Del Balzo, sulla proposta di deferire alla Commissione, già eletta dagli Uffici, questo disegno di legge.

FULCI NICOLÒ, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE annunzia che la Camera non è in numero.

La seduta termina alle 20.20.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Gli Uffici, nell'adunanza di stamane, dopo avere ammesso alla lettura una proposta di legge d'iniziativa del deputato Colarusso per la separazione del Comune di Rosarno dalla pretura di Laureana di Borello ed aggregazione a quella di

Palmi, hanno preso in esame gli articoli del disegno di legge « Modificazioni ed aggiunte alla legge di Pubblica Sicurezza ed all'Editto sulla stampa » (143) (*Urgenza*), del quale la Camera, nella tornata del 4 marzo, deliberò il passaggio alla seconda lettura; ed hanno nominato commissari gli onorevoli Falconi, Grippo, De Bernardis, Schiratti, Gionolio, Spirito, Gabba, Gianturco e Palberti.

Gli Uffici V e VI hanno poi proceduto all'esame della domanda di autorizzazione per proseguire il giudizio in linea di purgazione della contumacia contro il deputato Pescetti condannato dal cessato Tribunale di guerra in Firenze e per procedere conseguentemente all'arresto di lui (167), nominando rispettivamente commissari gli onorevoli Curioni e Piccolo-Cupani; la Commissione resta così composta: degli onorevoli De Asarta, Miniscalchi, Di Bagnasco, Serralunga, Curioni, Piccolo-Cupani, Riccio Vincenzo, Castiglioni e Palberti.

La Commissione per l'esame della domanda di autorizzazione a proseguire il giudizio in linea di purgazione contumaciale contro il deputato Pescetti, condannato con sentenza contumaciale 22 agosto 1898 dal cessato tribunale di guerra di Firenze e per procedere conseguentemente all'arresto di lui (187), si è oggi costituita, nominando *presidente* l'on. Miniscalchi, *segretario* l'on. Sorralunga e *relatore* l'on. Riccio Vincenzo.

Per domani, alle ore 10, è convocata la Commissione per l'esame del disegno di legge « Modificazioni alle leggi sul reclutamento dell'esercito e sulla leva marittima » (112).

Alle ore 14 è pure convocata la Commissione per l'esame del disegno di legge « Istituzione di sezioni straordinarie di esami per i maestri elementari che alla promulgazione della legge 12 luglio 1896, n. 293, non erano forniti della patente di grado superiore » (21).

La Commissione nominata stamani dagli Uffici per l'esame del disegno di legge « Aggiunte e modificazioni alla legge sulla Pubblica Sicurezza e sulla Stampa » (143) si è oggi costituita nominando *presidente* l'on. Palberti e *segretario* l'on. Schiratti.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 5 marzo 1899

Presiede il socio prof. G. CARLE, *presidente dell'Accademia*

Il socio segretario comunica un invito della Società Geografica di Berlino all'Accademia pel Settimo Congresso internazionale di Geografia che si terrà in quella città tra il 28 settembre e il 4 ottobre di quest'anno.

Presenta quindi in omaggio alla Classe un lavoro del signor J. Beyssac, intitolato: « Notes pur servir à l'histoire de l'Église de Lyon. — Georges de Challant chanoine de l'Église et comte de Lyon ecc. — Lyon, 1899 ».

Infine il socio E. Brusa dà lettura di una sua Nota intitolata: « Correzione straordinaria di condanne penali ». Questa Nota sarà inserita negli *Atti*.

DIARIO ESTERO

La maggior parte dei giornali inglesi discutono le condizioni di un'*internazionalizzazione* del Nilo.

Il *Times* non ha nulla da opporre a che sia concesso alla Francia uno sbocco sul Nilo; ma sostiene, quanto all'*internazionalizzazione* del fiume, che essa è inammissibile e non sarà accettata dall'Inghilterra.

Lo *Standard* non si mostra ostile alla concessione d'uno sbocco sul Nilo alla Francia, ma crede che questa concessione avrebbe poca importanza per la Repubblica. Per quanto riguarda il fiume esso può essere aperto al traffico di tutto il mondo, ma deve rimanere sotto il controllo esclusivo del Sovrano della regione che esso bagna.

Il *Morning Post*, da canto suo, osserva che alla Francia può essere accordato uno sbocco, e che il Nilo sarà aperto a tutte le nazioni; ma sarà indipendente da tutte.

* * *

Sugli incidenti diplomatici alla Corte di Serbia, dei quali si è occupato ripetutamente il telegrafo in questi ultimi giorni, la *Neue Freie Presse* ha da Belgrado in data 8 marzo:

L'inviato di Russia, signor Zadowski, aveva informato telegraficamente il ministro russo degli esteri del mancato invito al pranzo di Corte; egli quindi ricevette pure per telegrafo l'ordine di abbandonare la Serbia.

Ma quello toccato all'inviato russo non fu l'unico incidente diplomatico avvenuto ieri l'altro in occasione del ricevimento a Corte. L'inviato della Bulgaria, come rappresentante d'uno Stato vassallo della Turchia, di solito viene ricevuto in udienza speciale e non insieme coi rappresentanti delle altre Potenze.

Ma ieri l'altro l'inviato turco, entrando nella sala delle udienze, scorse il rappresentante della Bulgaria in mezzo agli incaricati diplomatici delle Potenze sovrane. L'inviato turco abbandonò immediatamente la sala.

Però si riuscì ad appianare tosto l'incidente; Re Alessandro mandò subito all'inviato turco il gran cordone dell'ordine di Takowa.

* * *

L'Assemblea nazionale dell'isola di Creta continua tranquillamente la sua opera di costituente. Il progetto di Statuto organico, elaborato dalla Commissione speciale, viene esaminato attentamente e discusso articolo per articolo. Le modificazioni che vi introduce l'Assemblea non mutano il senso generale di questi articoli. Si può affermare che lo spirito che dominava nel progetto quale è uscito dalle discussioni della Commissione dominerà pure nella Costituzione definitiva.

L'assemblea ha votato in mezzo all'entusiasmo generale il titolo di « Principe di Creta » da attribuirsi all'Alta Commissione delle Potenze. È noto che la lingua greca ha una parola speciale per indicare il Principe regnante, la parola *hegemon*. Un articolo speciale aggiunge che i poteri conferiti dalla costituzione all'*hegemon* sono esercitati da S. A. R. il Principe Giorgio di Grecia, alto Commissario in Creta.

Un altro articolo determina che nel caso in cui la dignità egemonica rimanesse senza titolare, i poteri saranno esercitati dal Consiglio (cioè a dire, ministri o consiglieri) dell'*hegemon*, in nome del popolo e sotto la sua propria responsabilità.

Il Consiglio è tenuto di convocare, entro due mesi al più tardi, l'Assemblea Nazionale, la quale eleggerà il successore dell'*hegemon* e si pronuncierà sulla revisione di quegli articoli della Costituzione, la cui modificazione sarà ritenuta necessaria in seguito al cambiamento della persona dell'*hegemon*.

Un'altra disposizione della Costituzione proibisce ai membri del clero, agli ufficiali della milizia e della gendarmeria ed a tutti i funzionarî di porre la loro candidatura alle elezioni legislative.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Esposizione artistica. — Nelle sale dell'Esposizione in via Nazionale verrà domani, sabato, alle ore 2 pom., inaugurata l'annuale Esposizione artistica promossa dalla *Società Amatori e Cultori di Belle arti*, cui si è unita l'*Associazione degli Acquarellisti*.

All'Associazione della Stampa. — Sul programma per la pace si terranno altre due conferenze. Il 12 corr. parlerà il professore A. Chiappelli sul tema: « La proposta per la pace e i segni dei tempi ».

Il 15 corr. poi il professore Gaetano Mosca terrà l'ultima delle serie che ha intitolata: « La guerra cogli eserciti moderni ».

Al Collegio Romano. — La conferenza che ieri doveva fare Raffaele Garofalo sul tema *Federico Nietzsche e l'idea individualista*, non potè aver luogo per indisposizione del chiaro conferenziere. Sarà fatta in altro giorno da destinarsi.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Kaiser Wilhelm*, del N. L, partì il giorno 7 da Gibilterra per Genova; il piroscafo *Città di Milano*, della Veloce, partì ieri l'altro da Rio Janeiro per Genova ed ieri il piroscafo *Singapore*, della N. G. I., da Aden proseguì per Suez.

Per l'Esposizione di Venezia. — L'altra sera, convocati dal sindaco di Venezia, si riunirono in quella città gli esercenti albergatori e giornalisti, nonchè molti autorevoli cittadini.

Fu riconosciuta l'opportunità di organizzare, durante la prossima Esposizione, dei festeggiamenti in armonia con il carattere e le tradizioni della città.

Fu nominata una Commissione, presieduta dal sindaco.

Questi comunicò che molti pubblicisti italiani ed esteri, ritornando dal Congresso internazionale della stampa che si terrà a Roma, assisteranno all'inaugurazione dell'Esposizione, fissata pel 22 aprile.

ESTERO

I lavori del Sempione. — Secondo il bollettino mensile di febbraio dei lavori della galleria del Sempione, che continuano a procedere alacremente, a tutto il 28 scorso erano perforati del *tunnel* 898 metri: 628 dalla parte nord e 269 dalla parte d'Iselle.

Nel mese scorso furono perforati dal versante nord 156 metri, dal sud 96, il che è uguale ad una media di avanzamento giornaliero rispettivamente di 5,57 m. e di 3,43 m.

Sin dal 16 febbraio nella galleria parallela nord lavorano due macchine perforatrici mosse da un getto d'acqua che dà 36 litri per minuto secondo.

Esposizione internazionale a Stuttgart. — Dall'11 al 30 maggio prossimo si terrà a Stuttgart, in Germania, una Esposizione internazionale di apparecchi per generare il gas acetilene e di lavori in lamiera di metallo. Gl'industriali che vogliano prendervi parte potranno dirigere le domande, prima del 15 aprile pross., alla Casa Hermann Weissenburger e C. di Cannstatt.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 9. — Vi ha disaccordo fra il Presidente del Consiglio, Silvela, ed il Ministro della Guerra, generale Polavieja, circa la nomina del Sindaco di Barcellona.

LONDRA, 9. — La partenza della Regina per Nizza è stata rimandata a sabato prossimo, in seguito al cattivo tempo.

PARIGI, 9. — Si smentisce categoricamente, da fonte ufficiale, la notizia pubblicata da alcuni giornali che il Ministro di Francia a Pechino abbia fatto dei passi presso il Tsung-li-Yamen, incoraggiandolo a resistere alle domande dell'Italia riguardo alla baia di San Mun.

L'AJA, 9. — La Conferenza pel disarmo si riunirà qui il 18 maggio prossimo.

BRIGA, 9. — I lavori del traforo del Sempione dalla parte della Svizzera sono interrotti, stante uno sciopero degli operai in seguito a disaccordo per la questione dei salari.

Le autorità hanno preso provvedimenti, affinchè l'ordine non sia turbato. Sono stati eseguiti due arresti per impedimento alla libertà di lavoro.

L'Impresa dei lavori attende altro personale per venerdì mattina.

BUDAPEST, 10. — *Camera dei Deputati* — Si discute il Compromesso provvisorio fra l'Ungheria e l'Austria.

Il Presidente del Consiglio, Coloman Szell, dichiara che il Governo è partigiano dell'unione doganale coll'Austria ed ha intenzione di fare il Compromesso non soltanto pel corrente anno, ma almeno fino al 1903 o eventualmente fino al 1904 in base alla legge del Compromesso del 1867 essendo l'unione doganale d'interesse di ambo le parti.

LONDRA, 10. — *Camera dei Comuni.* — Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Brodrick, risponde all'interrogazione presentata lunedì scorso da Pritchard Morgan per sapere: 1° se sia vero che il Governo chinese abbia rifiutato di accogliere le domande del Governo italiano per avere in affitto la baia di San Mun con relativa sfera d'influenza o per stabilirvi una stazione navale; 2° se sia vero che lo Tsung-li-Yamen abbia ricevuto una Nota del Ministro brittannico a Pechino, che appoggia le domande dell'Italia; 3° se gli introiti del *Likin* di Che-Kiang o della baia di San Mun non sieno stati impegnati dal Governo chinese come garanzia del rimborso del prestito di 16 milioni di lire sterline.

Brodrick dice: Apprendiamo che la questione è sempre sotto l'esame del Governo chinese. Esprimemmo la nostra simpatia pel desiderio dell'Italia di ottenere una stazione di carbone a San Mun; ma riconoscemmo sempre che il Governo chinese ha da esaminare se accetta o no tale domanda.

I diritti del *Likin* in una parte della provincia di Che-Kung sono impegnati pei portatori delle obbligazioni; ma senza dubbio in un accordo qualunque concluso dal Governo chinese questi interessi saranno tutelati.

Il Primo Lord dell'Ammiragliato, Goschen, presenta il bilancio della marina. Rileva il contrasto fra la proposta russa del disarmo ed i recenti timori di guerra. Rammenta la fiducia del paese nella sua forza navale.

Dimostra che l'aumento della marina non provocò spese enormi, come se ne fece l'accusa al Governo. Afferma che il paese sta col Governo, quando si tratta della difesa dell'onore e degli interessi inglesi per una causa giusta.

Goschen soggiunge che l'effettivo della marina raggiungerà 110,640 uomini ed il bilancio ascende a 8,225,000 sterline. Questi aumenti sono causati da quelli fatti dalle altre Potenze. Egli si augura che la Conferenza sul disarmo provochi una diminuzione

degli armamenti; e dichiara che l'Inghilterra sarebbe disposta a diminuirli proporzionalmente alle altre Potenze.

Brodrick, rispondendo a Labouchère, dice che la questione di una stazione francese di carbone a Mascate è stata sistemata in massima. La Francia accetta invece della precedente concessione un deposito alle stesse condizioni di quello che possiede a Mascate l'Inghilterra.

Brodrick, rispondendo ad Ashmead Bartlet, dichiara che il Ministro russo a Pechino, non rinnovò la protesta pel contratto colla Hong-Kong and Shanghai-Bank. Il reclamo della Russia alla China chiamava l'attenzione di questa sulla tendenza rivelata da tale prestito di non mantenere l'impegno assunto con la Russia; ma questa non protestava allo scopo di opporsi alla conclusione in Inghilterra del prestito per la ferrovia da costruirsi nella sfera d'influenza russa.

Il Governo, dice infine Brodrick, non crede vera la voce che 20,000 russi sieno riuniti presso Kirin.

PECHINO, 10. — Le navi italiane *Marco Polo* e *Elba* si trovano a Ce-fu. La voce che gli italiani abbiano operato uno sbarco a San Mun è ufficialmente smentita.

Nei circoli diplomatici si crede che il Ministro italiano, comm. De Martino, non riprenderà i negoziati col Tsung-li-Yamen che quando questo ridomanderà la Nota italiana già restituitagli e gli esprimerà il desiderio di negoziare relativamente alla cessione in affitto della baia di San Mun.

Il Tsung-li-Yamen rispondendo ad una Nota del Ministro inglese, Macdonald, che appoggiava la domanda dell'Italia, dichiarò di rifiutarsi a negoziare ma pregò Macdonald di persuadere il Ministro De Martino a desistere dalla domanda stessa.

Il comm. De Martino rilevava nella sua prima Nota alla China la simpatia con cui l'Inghilterra accompagna la domanda dell'Italia e soggiungeva che gli ulteriori negoziati si farebbero colla cooperazione e coll'appoggio del Ministro inglese Macdonald.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 9 marzo 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	753.9.
Umidità relativa a mezzodì	75.
Vento a mezzodì	S,SE moderato
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 12°. 4.
	Minimo 6°. 9.
Pioggia in 24 ore	mm. 12,7.

Li 9 marzo 1899:

In Europa pressione bassa sulla Scozia a 735; relativamente elevata sulla Grecia a 765.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque abbassato, specialmente sull'Italia superiore fino ad 8 mm.; temperatura accresciuta; pioggie al N e Centro, qualche nevicata estremo Nord.

Stamane: cielo generalmente coperto con pioggie, neve al Nord.

Barometro: 759 Venezia, Torino, Modena, Ravenna, 760 Cagliari, Roma, Ancona; 761 Palermo, Napoli, Foggia; 763 Lecce, Messina.

Probabilità: venti freschi meridionali; cielo nuvoloso o coperto con pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 9 marzo 1899.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	
			Massima	Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	piovoso	calmo	8 6	3 4
Massa e Carrara	nebbioso	calmo	11 1	4 8
Cuneo	coperto	—	7 5	0 5
Torino	coperto	—	7 2	1 2
Alessandria	—	—	—	—
Novara	nevica	—	10 0	1 5
Domodossola	coperto	—	8 1	0 3
Pavia	nevica	—	9 5	1 4
Milano	nevica	—	8 6	1 5
Sondrio	nevica	—	8 0	1 7
Bergamo	nevica	—	6 0	— 1 0
Brescia	—	—	—	—
Cremona	piovoso	—	7 3	2 1
Mantova	coperto	—	7 0	— 2 4
Verona	nebbioso	—	10 0	2 0
Belluno	nevica	—	6 1	— 1 0
Udine	piovoso	—	7 0	1 5
Treviso	nebbioso	—	7 5	2 2
Venezia	coperto	calmo	6 3	1 5
Padova	coperto	—	6 5	2 0
Rovigo	coperto	—	7 4	1 0
Piacenza	nevica	—	5 9	1 0
Parma	nebbioso	—	6 9	— 1 0
Reggio nell'Em	coperto	—	6 2	2 6
Modena	coperto	—	6 3	1 2
Ferrara	coperto	—	6 7	1 8
Bologna	piovoso	—	6 0	— 0 8
Ravenna	coperto	—	8 7	3 8
Forlì	coperto	—	6 8	— 1 8
Pesaro	coperto	calmo	8 3	5 0
Ancona	piovoso	calmo	8 8	3 2
Urbino	coperto	—	5 0	— 1 0
Macerata	coperto	—	7 3	0 5
Ascoli Piceno	coperto	—	7 2	3 0
Perugia	coperto	—	6 5	1 2
Camerino	coperto	—	6 0	2 0
Lucca	piovoso	—	7 1	1 8
Pisa	piovoso	—	11 1	—
Livorno	coperto	legg. mosso	6 9	2 8
Firenze	nebbioso	—	6 8	4 0
Arezzo	piovoso	—	6 9	— 0 6
Siena	coperto	—	5 6	1 7
Grosseto	coperto	—	10 4	2 1
Roma	piovoso	—	9 4	6 9
Teramo	1/2 coperto	—	8 0	3 0
Chieti	1/2 coperto	—	9 1	— 2 2
Aquila	coperto	—	6 8	1 9
Agnone	—	—	—	—
Foggia	1/2 coperto	—	9 0*	— 1 0
Bari	1/2 coperto	calmo	10 0	2 8
Lecce	3/4 coperto	—	11 4	4 0
Caserta	coperto	—	12 0	3 1
Napoli	coperto	calmo	10 9	2 2
Benevento	coperto	—	12 6	— 0 2
Avellino	coperto	—	10 7	— 0 6
Caggiano	sereno	—	7 3	— 1 3
Potenza	3/4 coperto	—	7 6	— 3 0
Cosenza	sereno	—	7 0	0 0
Tiriolo	sereno	—	7 3	— 2 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	13 0	7 8
Trapani	coperto	calmo	15 7	10 0
Palermo	nebbioso	calmo	17 1	5 2
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	16 0	12 0
Caltanissetta	coperto	—	13 8	6 0
Messina	1/4 coperto	legg. mosso	13 0	8 4
Catania	coperto	mosso	10 3	6 2
Siracusa	coperto	legg. mosso	13 5	7 7
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	16 0	9 5
Sassari	3/4 coperto	—	15 1	7 8

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.